



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1160057 – Alte Valli Pesio e Tanaro **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO

IT1160057 - "ALTE VALLI PESIO E TANARO"

Art. 2 (*Disposizioni generali*)

Art. 3 (*Divieti*)

Art. 4 (*Obblighi*)

Art. 5 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 6 (*Monitoraggi e piani d'azione*)

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160057 – ALTE VALLI PESIO E TANARO

Art. 7 (*Ambito di applicazione*)

CAPO I: Ambienti forestali

Art. 8 (*Disposizioni generali*)

Art. 9 (*Divieti*)

Art. 10 (*Obblighi*)

Art. 11 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 12 (*Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*)

Art.13 (*Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)) (Cod. Palearctic 41.28)*

Art.14 (*Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)(Cod. Palearctic 44.3)*

Art.15 (*Norme per le Faggete (F. acidofile – 9110 , cod. Palearctic 41.1710; F. altimontane ad acero di monte ed alte erbe – 9140, cod. Palearctic 41.15; F. basifile mesoxerofile – 9150, cod. Palearctic 41.16; Faggete a Taxus e Ilex – 9210*, cod. Palearctic 41.1742))*

Art.16 (*Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180*)) (Cod. Palearctic 41.40)*

Art.17 (*Norme per i Castagneti (Boschi di Castanea sativa - 9260))(Cod. Palearctic 41.90)*

Art. 18 (*Norme per i boschi montano-subalpini di abete rosso (Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) – 9410) (Cod. Palearctic 42.20)*

Art. 19 (*Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430* - su substrati gessosi o calcarei)) (Cod. Palearctic 42.40)*

Art. 20 (*Norme per i boschi di larice e/o pino cembro (Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra) – 9420)(Cod. Palearctic 4230)*

Art.21 (*Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070* (Cod. Palearctic 31.53), 5210* (Cod. Palearctic 32.132))*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 22 (*Disposizioni generali*)

Art. 23 (*Divieti*)

Art. 24 (*Obblighi*)

Art. 25 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 26 (*Praterie igrofile a Molinia (6410)(Cod. Palearctic 37.31)*

Art.27 (Norme per le Lande alpine e boreali- 4060 (Cod. Palearctic 31.4) , Lande secche europee – 4030 (Cod. Palearctic 31.2)

Art. 28 (Norme per le boscaglie subartiche di *Salix* spp – 4080)(Cod. Palearctic 31.62)

Art. 29 (Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion – 6110*) (Cod. Palearctic 34.11)

Art. 30 (Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230*))

Art.31 (Norme per le praterie secche su calcare a *Bromus erectus* (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee) - 6210 (*)) (Cod. Palearctic 34.30)

Art. 32 (Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

Art. 33 (Ambienti rupestri (8110 (Cod. Palearctic 61.10), 8120 (Cod. Palearctic 61.20), 8130 (Cod. Palearctic 61.30) , 8210 (Cod. Palearctic 62.10) , 8220 (Cod. Palearctic 62.20), 8240* (Cod. Palearctic 62.31)

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 34 (Obblighi generali per i piani di gestione)

Art.35 (Divieti)

Art. 36 (Obblighi)

Art. 37 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 38 (Norme per le acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea -3130 (Cod. Palearctic 22.32), Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp. - 3140 (Cod. Palearctic 22.15)

Art. 39 (Norme per le Torbiere di transizione e instabili -7140 (Cod. Palearctic 54.50), Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion – 7150 (Cod. Palearctic 54.50), Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)(Cod. Palearctic 54.12) -7220*, Torbiere basse alcaline – 7230)(Cod. Palearctic 54.20) (Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7140, 7150 Cod. Palearctic , 7220* Cod. Palearctic, 7230 Cod. Palearctic)

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 40 (Divieti)

Art. 41 (Obblighi)

Art.42 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art.43 (Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3240)(Cod. Palearctic 24.224)

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 44 (Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 45 (Norme per le praterie montane da fieno (6520)(Cod. Palearctic 38.30), Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) – 6510 (Cod. Palearctic 38.2)

CAPO VI - Altri habitat

Art. 46 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico – 8310)) (Cod. Palearctic 65.00)

TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 47 (Disposizioni generali)

Art. 48 (Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

Art. 49 (*Aquilegia alpina*)

- Art. 50 (*Cypripedium calceolus*)
 Art. 51 (*Gentiana ligustica*)
 CAPO II - Specie animali
 Art. 52 (*Disposizioni generali*)
 Art. 53 (*misure a favore di Austropotamobius pallipes*)
 Art. 54 (*Cerambyx cerdo e Lucanus cervus*)
 Art. 55 (*Rosalia alpina*)
 Art. 56 (*Misure per la tutela dei Lepidotteri*)
 Art. 57 (*Euplagia quadripunctaria*)
 Art. 58 (*Maculinea arion*)
 Art. 59 (*Papilio alexanor*)
 Art. 60 (*Parnassius apollo*)
 Art. 61 (*Parnassius mnemosyne*)
 Art. 62 (*Cottus gobio*)
 Art. 63 (*specie ittiche delle acque correnti*)
 Art. 64 (*Speleomantes strinatii*)
 Art. 65 (*anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma*)
 Art. 66 (*Lacerta agilis*)
 Art. 67 (*Lacerta viridis, Podarcis muralis, Lacerta bilineata*)
 Art. 68 (*Canis lupus*)
 Art. 69 (*Misure a favore di Lepus timidus*)
 Art. 70 (*Misure a favore dei Galliformi Alpini - Lagopus mutus helveticus, Alektoris graeca saxatilis e Tetrao tetrix*)
 Art. 71 (*Misure a favore di Circaetus gallicus e Pernis apivorus*)
 Art. 72 (*Misure a favore di Aquila chrysaetos*)
 Art. 73 (*Misure a favore di Gypaetus barbatus*)
 Art. 74 (*Misure a favore di Falco peregrinus*)
 Art. 75 (*Misure a favore di Bubo bubo*)
 Art. 76 (*Misure a favore di Dryocopus martius*)
 Art. 77 (*Misure a favore di Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
 Art. 78 (*Misure a favore di Lanius collurio*)
 Art. 79 (*Misure a favore di Charadrius morinellus*)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000
 IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico
 non inserite nelle Direttive

Tab. 3 - Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della
 Direttiva e di specie di interesse naturalistico

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Tabella 1 : Specie Animali alloctone

Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Allegato D – Modello spaziale - “Aree idonee alla riproduzione della Specie Lupo in
 Regione Piemonte”

Allegato E - "Cartografia degli HABITAT”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale (SIC e ZPS) IT1160057 *“Valli Pesio e Tanaro”* e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sitospecifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) nonché le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del Sito Natura 2000 ricadenti nel Parco Naturale del Marguareis;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. Il piano di gestione è redatto in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.

6. Nell'ambito del sito Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure di mitigazione e compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI RELATIVE AL SITO IT1160057 - “ALTE VALLI PESIO E TANARO”

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Nel Sito sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 2 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano a mantenere, o ripristinare, uno stato di conservazione favorevole per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e sulle specie di rilevante interesse conservazionistico (Allegato A Tabella 2) presenti nel Sito.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009, delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e delle presenti misure di conservazione sito-specifiche.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e dalle presenti Misure di Conservazione sitospecifiche o dal piano di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani e nel rispetto dei disposti di cui al successivo Comma 7 lettere b) e c).
7. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 6, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti, non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo i disposti di cui al Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) per le specie di chiroteri tutelate dalle Direttive europee;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade statali, provinciali e comunali a condizione che:
 1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;

3. non siano previsti l'impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
- c) qualsiasi intervento su infrastrutture lineari all'interno dei centri abitati (reti viarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, impianti di telefonia fissa e mobile e per l'emittenza radiotelevisiva)
 - d) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari esterne ai centri abitati (acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale ed interpoderale e reti sentieristiche) previa comunicazione scritta al soggetto gestore che entro 30 gg dalla comunicazione trasmette eventuali osservazioni e/o prescrizioni o può richiedere l'attivazione della procedura di V.I.
 - e) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
 - f) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - g) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
 - h) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;
 - i) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto al Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) per le specie di chirotteri tutelate dalle Direttive europee.

Art. 3 **(Divieti)**

1. Nel SITO IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è fatto divieto di:

- a) Uccidere, catturare, danneggiare o arrecare volontariamente disturbo alle specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; sono escluse dal presente divieto le attività di monitoraggio e ricerca autorizzate ai sensi delle disposizioni Comunitarie e Ministeriali e dal soggetto gestore; per le specie della flora spontanea e le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni, qualora più restrittive, di cui alle presenti misure di Conservazione, al piano di gestione od a provvedimenti del soggetto gestore;
- b) utilizzare esche o effettuare foraggiamento con finalità dissuasive o attrattive; sono escluse da tale divieto le attività di monitoraggio e ricerca scientifica autorizzate o previste da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, se approvati dal soggetto gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6150, 6170, 6210*, 6220*, 6230* 6410, 6430, 6510, 6520 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato; su modeste superfici di habitat non prioritari, non particolarmente rappresentative dell'habitat nel sito, e in assenza di specie di elevato interesse conservazionistico

- (All. A Tabella 2), può essere ammessa per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invasive o non autoctone;
 - e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - g) realizzare nuove discariche impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto;
 - h) realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto ministeriale 17/10/2007 e s.m.i., a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento nonché quelli già autorizzati alla data di approvazione del suddetto decreto; sono fatti salvi gli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di comprensori sciistici che determinino la sostituzione e/o la riduzione numerica degli impianti esistenti;
 - i) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'Allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - j) abbattere completamente alberi di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
 - k) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, su laghi e fiumi;
 - l) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati; sono fatti salvi i casi previsti dal comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2; il presente divieto non si applica ai residenti per il raggiungimento delle proprie abitazioni, ai gestori di strutture ricettive limitatamente al percorso necessario per l'accesso alle stesse, al personale incaricato dal soggetto gestore per lo svolgimento delle proprie funzioni, al personale addetto alle piste da sci.
 - m) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
 - n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona con particolare riferimento alle specie invasive elencate nell'allegato B, non presente naturalmente o coltivata tradizionalmente nel territorio del sito; sono fatte salve le specie non invasive

allevate o coltivate all'interno delle pertinenze residenziali e le specie antagoniste utilizzate per la lotta integrata e biologica; la coltivazione di specie non tradizionalmente coltivate nel sito è subordinata ad assenso da parte del soggetto gestore che ne valuta la potenzialità di spontaneizzazione negli ambienti naturali o di inquinamento genetico delle specie spontanee;

- o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio; fatti salvi gli obblighi di cui al successivo art.4 comma 1 lettera e), ripopolamenti ed immissioni per ogni altra finalità sono sottoposti a procedura di valutazione di Incidenza, per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa di settore, previa valutazione di incidenza;
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
- q) svolgere attività di addestramento cani, sono fatte salve le attività di soccorso e vigilanza;
- r) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4; sono fatti salvi i disposti di cui al Titolo IV, Capo II, Art. 70;
- s) svolgere attività di guerra simulata;
- t) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- u) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- v) utilizzare munizionamento al piombo;
- w) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- x) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
- y) effettuare l'apertura dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- z) esercitare l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, ad eccezione della caccia agli ungulati regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- aa) esercitare l'attività venatoria da appostamento fisso; sono consentiti interventi tecnici da appostamento fisso autorizzati dall'Ente Gestore finalizzati al contenimento demografico degli Ungulati;
- bb) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci;
- cc) esercitare l'attività venatoria in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli;
- dd) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile;
- ee) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;
- ff) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti;
- gg) effettuare appostamenti per la fotografia e le riprese video naturalistiche presso i siti di riproduzione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- hh) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della

legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo;

- ii) realizzare nuova viabilità e sentieristica; sono escluse dal presente divieto le modifiche alla viabilità esistente finalizzate a ridurre l'impatto sulla conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, previo assenso del soggetto gestore subordinato all'obbligo di ripristino naturalistico della viabilità dismessa, la nuova viabilità eventualmente prevista dal Piano Forestale Aziendale di cui al successivo Art. 8 e la viabilità temporanea di cui al successivo Art. 9 lettera e);
- jj) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, zone umide ed ambienti delle acque correnti od a meno di 30 mt dal perimetro degli stessi;
- kk) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive;
- ll) effettuare imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, cespuglieti, zone umide e degli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione o nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi, previo assenso del soggetto gestore, gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- mm) effettuare il decollo, l'atterraggio, lo sbarco di persone e il sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aereomobili a motore per finalità turistico-sportive. I sorvoli a quote inferiori ai 500 metri dal suolo effettuati con altre finalità, compreso l'utilizzo di aeromobili a controllo remoto (droni), sono ammessi previo assenso del soggetto gestore. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi;
- nn) Avvicinamento mediante elicottero deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli cui all'Allegato A coloniali, rapaci diurni e avvoltoi (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);
- oo) Il taglio, danneggiamento, modificazioni degli alberi monumentali, individuati sulla base della normativa regionale;
- pp) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico o entro 50 m dal perimetro delle stazioni di specie vegetali di interesse conservazionistico presenti negli altri ambienti. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive inserite negli elenchi del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni ed esotiche è ammesso in ottemperanza alla legislazione europea e nazionale esistente ovvero in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", in accordo con le linee guida regionali indicate per la gestione delle specie esotiche invasive, in allegato del D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 evitando in ogni caso l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo -in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale;
- qq) utilizzare erbicidi per operazioni di diserbo delle scarpate stradali;
- rr) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1° maggio e il 15 luglio per quote superiori;
- ss) Realizzazione di nuove linee elettriche e passaggio di cavi sospesi a qualunque scopo destinati. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1°

agosto al 30 novembre previo assenso del soggetto gestore.

Art. 4
(Obblighi)

1. Nel SITO IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro” è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri), inclusi i castagni da frutto, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati;
- c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

- e) qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone deve essere oggetto di specifico Piano volto alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore previo parere del Centro di Referenza Regionale competente;
- f) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'Allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web:
[http://www.regione.piemonte.it/~ambiente/tutela~amb/esoticheInvasivhetm.;](http://www.regione.piemonte.it/~ambiente/tutela~amb/esoticheInvasivhetm.)
- h) imuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- g) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;
- i) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV), con modalità concordate con il soggetto gestore, adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), individuando le aree campione specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte"; le risultanze di tali monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza di cui all'articolo 72, comma 2;
- j) gli istituti venatori, entro 60 gg dal termine dell'attività venatoria, devono far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi all'avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione;
- k) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- l) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori dei siti della Rete Natura 2000.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel SITO IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
- b) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- c) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- d) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di

- pressione o di impatto;
- e) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
 - f) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
 - g) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
 - h) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
 - i) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
 - j) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione o ricollocamento;
 - k) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
 - l) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
 - m) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
 - n) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti; il piano dev'essere redatto seguendo le linee guida ministeriali o protocolli internazionali e sottoposto ad autorizzazione del Soggetto Gestore sentito il parere vincolante del Centro di Riferenza Regionale competente;
 - o) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;
 - p) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
 - q) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni animali sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - r) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e

- specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- s) porre in essere, per i soggetti gestori dei siti Natura 2000, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
 - t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
 - v) individuare i corridoi ecologici per le principali specie di interesse conservazionistico e promuovere interventi gestionali per il mantenimento della loro funzionalità;
 - w) misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o nell'interramento dei cavi. In particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - x) misure di prevenzione del rischio di collisione causato da cavi e dalle funi degli impianti di risalita e delle teleferiche;
 - y) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
 - z) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - aa) accordi con i gestori dei comprensori sciistici per la pratica dello sci compatibile (stazioni ecosostenibili);
 - bb) attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve, dello sci fuori pista e di qualsiasi altra attività sportiva o escursionistica in particolare su terreno innevato, se necessario individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti tali attività;
 - cc) programmazione e realizzazione, in accordo con il soggetto gestore, a cura degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie, degli interventi di miglioramento ambientale volti al mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di conservazione con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, secondo le indicazioni della normativa statale e regionale in materia;
 - dd) acquisire la proprietà/disponibilità di aree per la tutela e gestione dell'habitat e/o il ripristino della continuità ecologica.

2 . Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione;
- c) favorire la riconversione delle colture intensive in habitat inseriti nell'Al. I della Direttiva Habitat.

Art. 6

(Monitoraggi e piani d'azione)

1. Il Soggetto Gestore, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
 - a) raccoglie, secondo i dettami delle linee guida regionali, i dati relativi alle specie inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, nonché delle altre specie di particolare interesse conservazionistico (All. A tabella 2), li inserisce nelle Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) conduce con criteri scientifici il monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, seguendo le linee guida regionali, al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali;
 - c) valuta periodicamente lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui alla lettera a)., anche in relazione alla qualità dei loro habitat; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione sito-specifiche;
 - d) collabora alla predisposizione di piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - e) attua programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
 - f) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. il soggetto gestore predispone dei piani di monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle tendenze dinamiche degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico secondo le modalità di cui all'Allegato A Tabella 3.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1160057 – ALTE VALLI PESIO E TANARO

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro", così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro", di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I: Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all' Art.2 Comma 4 delle presenti misure di Conservazione, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1, commi 3 e 4 e dall'Art. 2 comma 5, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Per le proprietà forestali pubbliche o gestite direttamente dal Soggetto gestore, o di altri soggetti se con estensione superiore ai 100 ettari a potenziale gestione attiva, è da promuovere la redazione di un Piano Forestale Aziendale di cui ai commi 1 e 2, al fine di programmare gli interventi selvicolturali e l'eventuale realizzazione e adeguamento della viabilità forestale assicurando la sostenibilità e la compatibilità della gestione forestale con la conservazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario e caratteristiche dell'ambiente.

Art. 9
(Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è vietato:

- a) effettuare il trattamento a tagli successivi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
- b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di ingegneria naturalistica ovunque possibile;
- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco;
- e) l'apertura di vie di esbosco temporanee per trattori senza l'assenso del soggetto gestore.

Art. 10
(Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" si applicano i seguenti obblighi:

- a) per ogni tipo di habitat forestale presente nel sito con superfici significative, nei boschi di proprietà o disponibilità pubblica sono individuate almeno una "isola di senescenza" da cui sono esclusi interventi forestali a tempo indefinito; la somma di tali aree deve avere una superficie complessiva non inferiore al 5% della superficie dell'habitat presente nel Sito e ogni area deve avere superficie non inferiore all'ettaro;
- b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- e) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i castagneti;
- g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 delle presenti misure di conservazione;
- h) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 luglio;
- i) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- j) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree autoctone localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
- k) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo o eradicazione di specie legnose esotiche invasive elencate nella DGR 23/2975 del 29/02/2016 e s.m.i.;
- l) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, e condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione sono soggetti ad assenso del soggetto gestore (silenzio assenso), fatto salvo

l'eventuale espletamento della Valutazione di incidenza, in tutti gli altri casi sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza;

- m) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 1 ettaro, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- n) i capitolati per la vendita di lotti boschivi pubblici, per la concessione in affitto di superfici forestali e i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici devono essere coerenti e coordinati con le presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimiali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente previo assenso del soggetto gestore;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) gli interventi selvicolturali nelle aree interessate dalla presenza del gallo forcello (*Tetrao tetrix*) di cui all'articolo 72, comma 3.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
- c) anche su proprietà privata l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- d) in carenza di necromassa quali-quantitativamente adeguata, in piedi e al suolo, effettuare interventi volti a far morire in piedi o abbattere alberi idonei con diametro > 30 cm;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, pozze di abbeverata e muretti a secco;
- g) nei cantieri forestali l'impiego di sistemi di esbosco a ridotto impatto, quali risine e le gru a cavo, in alternativa allo sviluppo di nuova viabilità forestale;
- h) nelle sistemazioni idraulico-forestali, privilegiare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- i) incentivare la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile secondo gli standard internazionali (PEFC, FSC).

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picidi; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento;
- d) alberi con nidi di picidi. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;

- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picide; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito devono essere individuate permanentemente con modalità da concordare con il Soggetto Gestore e sono georeferenziati dal Soggetto Gestore per gli interventi soggetti alla comunicazione semplice e dal proponente per quelli con progetto di taglio da autorizzare. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale o alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- d) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art.13

(Norme per i Querceto-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)) (Cod. Palearctic 41.28)

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo;
- d) *(lettera non presente per mero errore materiale)*
- e) realizzazione di nuova viabilità forestale.

2. È obbligatorio:

- a) per interventi su superfici fino a 2 ettari, l'assegno al taglio deve essere svolto dal soggetto gestore su richiesta del proponente;
- b) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- c) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- d) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- e) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;

- f) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- g) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- h) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- c) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.
- d) effettuare interventi di rinfoltimento delle specie arboree tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico.
- e) Incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma, coltivazione in banca colturale e/o vivaio forestale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- f) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat dove sono stati effettuati interventi di rigenerazione dei popolamenti di specie tipiche;
- g) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat.

Art.14

Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0)(Cod. Palearctic 44.3)*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) negli alneti di ontano bianco, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati e comunque non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni. Eventuali interventi ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 41 delle presenti *Misure di Conservazione* che non soddisfino le prescrizioni riportate alla presente lettera sono assoggettati a procedura di Valutazione d'Incidenza;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) c) (*lettere non presenti per mero errore materiale*)
- d) evoluzione libera in aree individuate dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne con impianti;
- b) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.
- h) Incentivare attività di conservazione ex situ in vivaio forestale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- i) effettuare interventi di traslocazione, per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- j) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.);
- k) monitoraggi di controllo dell'espansione delle Robinie e della metodologia di contenimento;
- l) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Ulmus laevis*, *Thelypteris palustris*;
- m) sperimentazione di tecniche di intervento sulle Robinie.

Art.15

(Norme per le Faggete (*F. acidofile* – 9110 , cod. Palearctic 41.1710; *F. altimontane* ad acero di monte ed alte erbe – 9140, cod. Palearctic 41.15; *F. basifile mesoxerofile* – 9150, cod. Palearctic 41.16; Faggete a *Taxus* e *Ilex* – 9210*, cod. Palearctic 41.1742))

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;

- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio;
- d) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, entro 20 metri dal perimetro della stazione o habitat, in presenza di:
 - 1) particolari specie di interesse conservazionistico segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale;
 - 2) megaforbiati d'interesse conservazionistico;

2. E' obbligatorio:

- a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a);
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto agli articoli 10 e 12 delle presenti *Misure di Conservazione sito specifiche*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia;
- d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito o nel Piano Forestale Aziendale che abbia espletato la valutazione d'incidenza;
- e) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 10 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- f) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- g) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- h) il monitoraggio del *Ruscus hypoglossum* L., secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (allegato A, tab. 3), per il mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat;
- i) In presenza di almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in "isole di senescenza" di almeno un ettaro di superficie, in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;
- b) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- c) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- d) effettuare interventi di traslocazione di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);;
- f) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Cardamine kitaibelii* Bech., *Epipogium aphyllum* Sw..

Art.16

(Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180*)) (Cod. Palearctic 41.40)

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 20 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 500 m²;
- c) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, in presenza di:
 - 1. particolari specie di interesse conservazionistico segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, entro 20 m dal perimetro della stazione della specie;
 - 2. megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati, entro 20 m dal perimetro della fascia di pertinenza dell'habitat;
 - 3. suoli sensibili all'erosione e canali di valanga;
 - 4. nuove captazioni, drenaggi, modifiche dell'alveo, in presenza di acque correnti.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole e in presenza dell'habitat sopra i 1200 m di altitudine;
- b) l'evoluzione libera in assenza di un piano forestale aziendale che abbia espletato la valutazione d'incidenza;
- c) nei popolamenti interessati da attività selvicolturali il governo a fustaia disetanea, con periodo di curazione non inferiore a 10 anni e con ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione. Sono fatti salvi i popolamenti instabili o soggetti a dissesto o le documentate situazioni di sicurezza idraulica nei quali è ammesso il governo misto orientato alla stabilità;
- d) l'esbosco su terreno gelato;
- e) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, tiglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere);
- f) Il monitoraggio della *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod., secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (allegato A, tab. 3) per il mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca culturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) effettuare interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati, oppure di popolazioni ridotte di:
 - a. specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - b. specie forestali tipiche dell'habitat;
- c) rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita dell'habitat (acereti a *Adoxa moschatellina*, ecc.);
- d) cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- f) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Lunaria rediviva* L., *Anthemis cretica* L. subsp. *saxatilis* (DC.) R. Fern., *Asplenium scolopendrium* L. subsp. *Scolopendrium*;
- g) sulle superfici limitrofe all'habitat e potenzialmente in condizioni idonee al suo insediamento, favorire interventi volti all'affermazione delle specie indicatrici a scapito delle conifere.

Art.17

(Norme per i Castagneti (Boschi di Castanea sativa - 9260))(Cod. Palearctic 41.90)

1. È vietato:
 - a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
 - b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.
2. È obbligatoria:
 - a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 1. turno minimo di 20 anni;
 2. non è fissato un turno massimo;
 3. nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura e fino al 10 per cento di copertura della betulla. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento;
 4. i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento;
 5. le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
 - b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore;
 - c) mantenere gli alberi di grandi dimensioni.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
 - b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
 - c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi;
 - d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti;
 - e) incentivazione economica di interventi fitosanitari;
 - f) cartografia dei castagneti attualmente degradati;
 - g) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche e sullo stato fitosanitario dei popolamenti;
 - h) mantenimento delle fasce ecotonali;
 - i) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;

Art. 18

(Norme per i boschi montano-subalpini di abete rosso (Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) – 9410) (Cod. Palearctic 42.20)

1. È obbligatoria:
 - a) l'evoluzione libera dei popolamenti.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita dell'habitat;
 - b) cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
 - c) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche evolutive riguardanti l'habitat.

Art. 19

(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430 - su substrati gessosi o calcarei)) (Cod. Palearctic 42.40)*

1. È vietato:
- a) apertura di nuova viabilità e di vie di esbosco;
 - b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - c) qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e nei macereti;
 - d) pascolamento di animali domestici;
 - e) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, in presenza di specie di interesse conservazionistico, entro 20 m dal perimetro della stazione della specie.
2. È obbligatoria:
- a) la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il pino silvestre;
 - b) l'evoluzione libera su almeno il 50% della superficie dell'habitat;
 - c) il monitoraggio di *Listera cordata* (L.) R. Br. e *Moneses uniflora* (L.) A. Gray, secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (Allegato A, tab. 3), per il mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca culturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
 - b) studi scientifici per la caratterizzazione più approfondita dell'habitat;
 - c) monitoraggi sulla rigenerazione dei popolamenti e sulla gestione selvicolturale dell'habitat;
 - d) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico, prioritariamente di *Lycopodium annotinum* L. subsp. *annotinum*.

Art. 20

(Norme per i boschi di larice e/o pino cembro (Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra) – 9420)(Cod. Palearctic 4230)

1. È vietato:
- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili individuati e cartografati dal soggetto gestore.
2. È obbligatoria:
- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
 - b) l'evoluzione monitorata per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);

- c) l'evoluzione monitorata per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre 1600 m slm), dei ghiaioni e di greto;
- c1) ~~a)~~ *—(lettera ripetuta per mero errore materiale)* l'evoluzione monitorata per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore; nelle superfici ritenute idonee al pascolamento dal soggetto gestore, l'unico periodo di utilizzazione consentito deve essere precoce, entro il 31 luglio, e il carico mantenibile deve essere calcolato con valore pastorale 5.
- c2) ~~b)~~ *—(lettera ripetuta per mero errore materiale)* per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- c3) ~~c)~~ *—(lettera ripetuta per mero errore materiale)* per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- d) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C e mantenuti gli alberi di grandi dimensioni;
- e) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- f) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cortice erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale;
- d) aggiornamento, ogni 10 anni, della cartografia dell'habitat;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'incidenza del pascolamento sull'evoluzione dei popolamenti;
- f) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target.

Art.21

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070 (Cod. Palearctic 31.53), 5210* (Cod. Palearctic 32.132))*

1. E' vietato:

- a) abbruciamenti di materiale vegetale;

1.1. Nell'habitat 5210*:

- a) il pascolamento;
- b) movimentazione di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- c) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata o di vie ferrate.

1.2. Nell'habitat 4070*:

- a) attività di imboschimento e/o rimboschimento;

- b) stazionamento, collocazione di aree di riposo, transito ripetuto di animali domestici.

2. È obbligatorio:

- a) evoluzione libera, fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'habitat;
- b) impedire l'uscita da sentieri, strade e piste forestali, anche con eventuale apposizione di segnaletica da parte del soggetto gestore;
- c) la Valutazione di Incidenza per l'apertura di nuovi sentieri o modifiche di quelli esistenti.

2.1. Nell'habitat 4070*:

- a) in presenza di vegetazione aperta o di colonizzazione di praterie da parte dell'habitat, ove sia previsto nel piano di gestione o ammesso dal soggetto gestore il mantenimento del mosaico vegetazionale, il pascolamento deve essere praticato in forma estensiva, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 6 e nel periodo antecedente il 15 agosto;
- b) il monitoraggio di *Rhaponticum bicknellii* (Briq.) Banfi, Galasso & Soldano, secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (Allegato A, tab. 3), per il mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione e rinfoltimenti con le specie caratteristiche.
- b) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- c) studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat;
- d) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale e le diverse caratteristiche stazionali dell'habitat;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche riguardanti l'incidenza del pascolamento sull'evoluzione dei popolamenti;
- f) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- g) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 22

(Disposizioni generali)

1. Negli habitat aperti con presenza di specie di interesse conservazionistico o di rilevante importanza per la conservazione degli habitat, segnalate dal Centro per la Biodiversità Vegetale, il soggetto gestore può interdire lo svolgimento di attività (pascolamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine, ecc.) fino alla fruttificazione o disseminazione delle specie medesime.

Art. 23

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è fatto divieto di:

- a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti

nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;

- b) abbattere esemplari (di specie autoctone) arborei isolati di grandi dimensioni, anche senescenti, deperienti o con cavità, fatte salve esigenze legate alla sicurezza;
- c) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre.

Art. 24 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti aperti del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" si applicano i seguenti obblighi:

- a) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione;
- b) gli alpeggi pubblici e privati, ricadenti in tutto o in parte all'interno del Sito devono essere affittati o concessi sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente (Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R s.m.i.) e nel rispetto delle presenti Misure di Conservazione;
- c) L'affittuario e/o conduttore delle superfici pascolive deve attuare la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonea a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, in funzione e nel rispetto delle presenti misure di Conservazione e/o di eventuali progetti di conservazione e gestione promossi dal Soggetto Gestore;
- d) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, dei terreni compresi in tutto o in parte nel Sito, forniscono al soggetto gestore, su richiesta di quest'ultimo, le delimitazioni cartografiche (Carta Tecnica Regionale e Mappa Catastale nei formati .shp o .dxf) delle corrispondenti superfici interessate dall'attività di alpeggio;
- e) Il soggetto gestore definisce e delimita cartograficamente, sulla base della cartografia tecnica regionale, della cartografia catastale e della carta vegetazionale del Sito, le superfici pascolive nel rispetto delle presenti Misure di Conservazione;
- f) eventuali piani di pascolamento delle superfici comprese in tutto o in parte all'interno del Sito sono trasmessi al Soggetto Gestore, sono fatti salvi i disposti di cui al Titolo II Art. 2 Commi 4, 5 e 6;
- g) in assenza di specifici piani od in caso di piani difformi dalle presenti misure di conservazione i carichi consentiti (minimi, massimi e consigliati) e le modalità di utilizzo per le superfici di cui alla lettera f) sono determinati dal soggetto gestore sulla base della carta vegetazionale del Sito e nel rispetto dei parametri e degli obiettivi di conservazione di cui alle presenti Misure di Conservazione;
- h) il soggetto gestore trasmette i dati di cui alle precedenti lettere e), f) e g) su base catastale ai settori Regionali, ed ai soggetti proprietari o detentori delle Alpi Pascolive interne al Sito, che ne facciano richiesta;
- i) l'affittuario e/o il concessionario delle superfici pascolive deve adottare o disporre l'adozione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione da canidi a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry);
- j) l'affittuario od il concessionario delle superfici pascolive deve gestire o disporre una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione, evitando gli spostamenti del bestiame tra i vari settori di alpeggio nelle ore serali e/o notturne;
- k) il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive

modificazioni ed integrazioni potrà iniziare non antecedentemente il 10/06 di ogni anno e terminare non successivamente il 20/09 di ogni anno, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite ed approvate dal soggetto gestore in funzione delle esigenze di conservazione di habitat e specie di cui all'allegato A Tabella 2;

- l) smantellamento degli impianti di risalita dismessi, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità da concordare con il gestore del sito.

Art. 25

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti aperti del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati permanenti e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali senza entrare in contrasto con gli obiettivi di conservazione di altri habitat di interesse comunitario di elevato interesse conservazionistico nel sito o particolarmente rappresentativi e previo assenso del soggetto gestore;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) utilizzare per gli inerbimenti e le trasemine, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone ottenute da "siti di raccolta" secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale".

Art. 26

(Praterie igrofile a Molinia (6410)(Cod. Palearctic 37.31)

1. Divieti:

- a) modificare il regime e il livello della falda superficiale;
- b) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera e quelle a megaforbie idrofile associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- c) pascolare, fatto salvi interventi di ripristino dell'habitat o attività sperimentali atte al miglioramento dello stato di conservazione, autorizzate dal soggetto gestore;
- d) effettuare più di un intervento di sfalcatura all'anno;
- e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.

2. Obblighi:

- a) negli interventi di sfalcatura, il materiale risultante dallo sfalcio deve essere rimosso dall'habitat;
- b) il pascolamento, ove stabilito dal soggetto gestore, deve avvenire previa sfalcatura, effettuata per consentire una miglior appetibilità agli animali pascolatori; entrambe le operazioni devono essere eseguite a fine estate.

3. Buone pratiche:

- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fruttificazione delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
- b) effettuare interventi di sfalcatura, decespugliatura e/o taglio di alberi, atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat e della diversità floristica;

- c) attuare interventi di ingegneria naturalistica atti a contenere temporaneamente il flusso idrico di fossi o canali naturali o artificiali e il drenaggio.
- d) Incentivare attività di conservazione dei semi in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- e) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- f) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, dell'evoluzione delle condizioni idrodinamiche dell'habitat, ecc.);
- g) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- h) creare piccole pozze per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

Art.27

(Norme per le Lande alpine e boreali- 4060 (Cod. Palearctic 31.4) , Lande secche europee – 4030 (Cod. Palearctic 31.2)

1.Divieti:

- a) abbruciamenti di materiale vegetale, come da normativa regionale vigente;
- b) negli arbusteti nani culminali (Cod. Palearctic 31.41): stazionamento, collocazione di aree di riposo, transito ripetuto di animali domestici e pascolamento nel periodo antecedente il 15 agosto;
- c) pascolamento nei rodoreti (Cod. Palearctic 31.42) e ginepreti (Cod. Palearctic 31.43) primari (vegetazione chiusa).

2.Obblighi:

- a) negli arbusteti nani culminali: pascolamento tardivo con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 5;
- b) nei rodoreti e ginepreti secondari (vegetazione aperta, praterie colonizzate) la cui evoluzione è prevista nel piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore, l'utilizzo pascolivo deve essere estensivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 7;
- c) nei rodoreti e ginepreti secondari (vegetazione aperta, praterie colonizzate), ove sia autorizzato dal soggetto gestore il mantenimento del mosaico vegetazionale: pascolamento precoce, da effettuare nel periodo antecedente il 31 luglio, con un solo ciclo di utilizzazione; il piano di pascolamento deve prevedere un carico mantenibile massimo calcolato con valore pastorale non superiore a 9;
- d) gli alneti secondari, aperti, e i mugheti aperti, entrambi di colonizzazione delle praterie subalpine e dei rodoreti, su substrato siliceo, non sono considerati di interesse comunitario, ma per la loro commistione con i rodoreti secondari ne condividono gli obblighi.

3.Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) operazioni di rafforzamento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) apposizione di segnaletica atta a favorire l'individuazione della rete sentieristica da parte degli escursionisti;
- c) studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat;
- d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- e) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale di distribuzione e le diverse caratteristiche stazionali dell'habitat;
- f) approfondimenti sulle comunità briofitiche e licheniche presenti.

Art. 28

(Norme per le boscaglie subartiche di Salix spp – 4080)(Cod. Palearctic 31.62)

1.Divieti:

- a) effettuare bonifiche idrauliche, nuove captazioni idriche permanenti in acque lotiche, modifiche dell'ambiente fluviale (arginature, riprofilature, canalizzazioni, ecc.) e del regime idrico, salvo interventi dovuti alla tutela della pubblica incolumità;
- b) transito ripetuto, stazionamento concentrato o collocazione di aree di riposo di animali domestici, in corrispondenza dell'habitat;
- c) apertura di sentieri o piste forestali.

2.Obblighi:

- a) pascolo estensivo controllato, pascolamento precoce, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 7, salvo eventuali divieti su superfici previste nel piano di gestione e/o individuate e cartografate dal soggetto gestore, che custodiscono specie di interesse conservazionistico.

3.Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) controllo della ricolonizzazione arborea, con eventuali tagli selettivi di specie legnose;
- b) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale;
- c) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- d) studi di approfondimento sulla caratterizzazione fitosociologica dell'habitat.

Art. 29

(Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion – 6110) (Cod. Palearctic 34.11)*

1.Obblighi:

- a) Evoluzione libera, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat;

2.Buone pratiche:

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- c) decespugliamento per contrastare l'insediamento di specie arbustive;
- d) pascolo estensivo, periodico, solo ovino, per contrastare lo sviluppo di specie perenni;
- e) approfondire le conoscenze sull'impatto del pascolamento.

Art. 30

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6150 -6170 - 6230))*

1.Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2.Obblighi:

- a) Adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;

- b) Stabilire i carichi animali e le turnazioni in funzione delle risorse foraggere e nel rispetto delle disposizioni di cui alla successiva lettera c) ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
- c) sulle superfici individuate e cartografate dal soggetto gestore, valgono le seguenti disposizioni:
 - 1 **praterie dell'habitat 6170:** per ogni variante dell'habitat è stabilito un solo ciclo di utilizzazione pascoliva annuale. Nelle aree individuate dal soggetto gestore, fatte salve altre disposizioni, il pascolamento deve essere effettuato entro il 31 luglio sulle superfici ubicate ad un'altitudine inferiore a 1800 s.l.m., prioritariamente nelle aree invase dagli arbusteti. Sulle superfici oltre i 1800 m.s.l. il pascolamento deve svolgersi successivamente al 31 luglio;
 - 1.1 seslerieti (Cod. Palearctic 36.432) a vegetazione aperta, su substrato calcareo con medio-alta presenza di suolo nudo e rocciosità: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 12, ridotto a 7 con elevata presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante; il soggetto gestore deve interdire il pascolamento nelle aree di evidente fragilità ambientale, ove rilevate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*;
 - 1.2 seslerieti (Cod. Palearctic 36.432) a vegetazione chiusa, con bassa o media presenza di suolo nudo e rocciosità: pascolamento precoce con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 17;
 - 1.3 aveneti (Cod. Palearctic 36.4321): pascolamento precoce, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 13, ridotto a 5 con elevata presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante; il carico degli animali deve essere istantaneo, per favorire la biodiversità dell'habitat;
 - 1.4 elineti (Cod. Palearctic 36.42) e firmeti (Cod. Palearctic 36.433): pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 5; il soggetto gestore deve interdire il pascolamento nelle aree di evidente fragilità ambientale, ove rilevate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*; impedire lo stazionamento temporaneo concentrato e il transito ripetuto degli animali domestici;
 - 1.5 cariceti a *Carex ferruginea* (Cod. Palearctic 36.41) : pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 15; nelle vallette nivali (Cod. Palearctic 36.12) e formazioni subnivali (Cod. Palearctic 36.122), su substrato calcareo: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 4; il soggetto gestore deve interdire il pascolamento nelle aree di evidente fragilità ambientale, ove rilevate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*;
 - 2 **praterie dell'habitat 6150:** nelle aree individuate dal soggetto gestore, fatte salve altre disposizioni, il pascolamento deve essere effettuato entro il 31 luglio sulle superfici ubicate ad un'altitudine inferiore a 1800 s.l.m., prioritariamente nelle aree invase dagli arbusteti. Sulle superfici oltre i 1800 m.s.l. il pascolamento deve svolgersi successivamente al 31 luglio;
 - 2.1 nei festuceti (Cod. Palearctic 36.333) a vegetazione aperta: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 13, ridotto a 7 con elevata presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante;
 - 2.2 nei festuceti (Cod. Palearctic 36.333) a vegetazione chiusa: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 15, ridotto a 7 con rilevante presenza di suolo nudo, rocciosità e/o pendenza rilevante; nelle aree individuate dal soggetto gestore con *Patzkea paniculata* invasiva, il pascolamento deve essere precoce, prima della fioritura, per il contenimento della specie;
 - 2.3 nei curvuleti (Cod. Palearctic 36.34): pascolamento precoce, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 13;
 - 2.4 vallette nivali e formazioni subnivali (Cod. Palearctic 36.111), su substrato siliceo: pascolamento tardivo, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 6; il soggetto gestore deve interdire il pascolamento nelle aree di

evidente fragilità ambientale, ove rilevate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*;

- 3 **praterie dell'habitat 6230* (Cod. Palearctic 35.1):** nelle aree individuate dal soggetto gestore, fatte salve altre disposizioni,, il pascolamento deve essere effettuato entro il 31 luglio sulle superfici ubicate ad un'altitudine inferiore a 1800 s.l.m., prioritariamente nelle aree invase dagli arbusteti. Sulle superfici oltre i 1800 m.s.l. il pascolamento deve svolgersi successivamente al 31 luglio. Nelle aree caratterizzate da una specie erbacea o arbustiva predominante, il pascolamento deve svolgersi in condizione di sovraccarico istantaneo, per consentire il prelievo delle specie vegetali meno appetibili e contenere l'invasione arbustiva. Entro 30 m dal perimetro di habitat di zone umide impedire lo stazionamento concentrato, il transito ripetuto e la collocazione di aree di riposo degli animali domestici;
- 3.1 nei nardeti a vegetazione aperta, con rilevante presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante, oppure invasi da arbusteti subalpini, pascolamento con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 10;
- 3.2 nei nardeti a vegetazione chiusa (scarsa presenza di suolo nudo o rocciosità) o con presenza di leguminose predominanti e ricchi di dicotiledoni, pascolamento con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 20; impedire lo stazionamento concentrato, il transito ripetuto e la collocazione di aree di riposo degli animali domestici; nelle aree individuate dal soggetto gestore con presenza di *Patzkea paniculata* invasiva, il pascolamento deve essere precoce, prima della fioritura, per il contenimento della specie;
- 3.3 nei nardeti impoveriti, aperti e con predominanza di graminacee a foglia fine e cyperacee, pascolamento anticipato, con carico mantenibile che deve essere calcolato con valore pastorale non superiore a 15.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, ogni 5 anni effettuare una trinciatura o altro controllo meccanico della vegetazione dopo la fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- e) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- f) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- g) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- h) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- i) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Arabis caerulea* All., *Astragalus depressus* L. subsp. *depressus*, *Carex ornithopodioides* Hausm., *Chamorchis alpina* (L.) Rich., *Pinguicula alpina* L.;
- j) decespugliamento per contrastare l'insediamento di specie arbustive;
- k) contenimento dell'invasione delle specie erbacee non appetibili;
- l) approfondire le conoscenze sull'impatto del pascolamento;
- m) sensibilizzare gli escursionisti sulle minacce a danno degli elineti e firmeti dovute allo stazionamento (pic-nic, ecc.) o calpestio ripetuto sulle superfici poste su cime e creste;
- n) **nelle praterie dell'habitat 6230*:** sulle superfici a nardeto impoverito, invase da arbusti o nei nardeti secondari a *Nardus stricta* predominante, favorire la mandratura,

da effettuarsi per un periodo minimo di 3 anni; effettuare sperimentazioni sull'impiego di ammedanti calcici per contrastare l'acidificazione.

Art.31

*(Norme per le praterie secche su calcare a Bromus erectus (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) - 6210 (*)) (Cod. Palearctic 34.30)*

1. Divieti:

- a) irrigazioni, concimazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo, e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) sulle superfici individuate dal soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, effettuare lo sfalcio, il decespugliamento e/o il pascolamento tardivamente, dopo la disseminazione di specie di interesse conservazionistico;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
- d) negli stipeti e festuceti (Cod. Palearctic 34.31.40) e festuceti (Cod. Palearctic 34.31.20) il pascolamento deve essere tardivo e il carico mantenibile deve essere calcolato con valore pastorale non superiore a 6; il soggetto gestore deve interdire il pascolamento nelle aree di evidente fragilità ambientale, ove rilevate dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*;
- e) nei brometi con vegetazione aperta il pascolamento deve essere tardivo e il carico mantenibile va calcolato con valore pastorale inferiore a 12, ridotto a 8 se di formazione di taglia bassa fino a 20 cm o con elevata presenza di suolo nudo e rocciosità e/o pendenza rilevante;
- f) nei brometi con vegetazione chiusa il pascolamento deve essere tardivo e il carico mantenibile va calcolato con valore pastorale inferiore a 20;
- g) nei brometi a *Brachypodium* gr. *pinnatum* (Cod. Palearctic 34.32) il pascolamento deve essere precoce e va previsto un ciclo di utilizzazione, carichi istantanei di animali al pascolo e un carico mantenibile calcolato con valore pastorale inferiore a 17.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- d) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- e) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, impatto del pascolamento, ecc.);
- f) tagli e decespugliamenti per contrastare l'insediamento di specie arboree e arbustive;
- g) modalità di pascolo atte al contenimento della diffusione delle specie erbacee non appetibili agli animali e impoverenti la diversità floristica dell'habitat;
- h) acquisto di terreni in presenza di superfici in abbandono, particolarmente rappresentative dell'habitat nel Sito.

Art. 32

(Norme per le bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile – 6430)(Cod. Palearctic 37.70)

1. Divieti:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive;
- b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame;
- c) operazioni di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat;
- d) pascolamento, salvo interventi previsti dal soggetto gestore per miglioramenti conservativi dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) qualsiasi intervento selvicolturale, compreso il concentramento e l'esbosco, deve essere condotto con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'habitat, qualora individuato dal soggetto gestore, e secondo le indicazioni impartite dallo stesso;
- b) sulle superfici individuate dal soggetto gestore, contenimento o eradicazione delle specie alloctone invasive;
- c) non creare aperture in ambiente boschivo che possano modificare lo stato dei luoghi;
- d) entro il margine boschivo, gli interventi selvicolturali devono prevedere il rilascio degli arbusti tra l'habitat e la formazione arborea;
- e) nei megaforbieti suprasilvatici, subalpini e alpini (Cod. Palearctic 37.81 e 37.82): evoluzione monitorata;
- f) gli alneti primari (Cod. Palearctic 31.61) sono da considerare di interesse comunitario in quanto frammisti ai megaforbieti subalpini; per tale motivo ne condividono gli obblighi.

3. Buone pratiche:

- a) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- b) effettuare interventi di traslocazione di specie strutturanti e/o di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, per il miglioramento dello stato di conservazione o in presenza di habitat degradati;
- c) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- d) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- e) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Tephroseris balbisiana* (DC.) Holub;
- f) decespugliatura degli arbusti invasivi negli habitat degradati e sfalcio periodico da effettuare in alternanza annuale sul 50% della superficie di pertinenza dell'habitat.

Art. 33

(Ambienti rupestri (8110 (Cod. Palearctic 61.10), 8120 (Cod. Palearctic 61.20), 8130 (Cod. Palearctic 61.30) , 8210 (Cod. Palearctic 62.10) , 8220 (Cod. Palearctic 62.20), 8240 (Cod. Palearctic 62.31)*

1. Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) abbruciamenti di materiale vegetale;
- c) stazionamento concentrato degli animali domestici;

- d) negli habitat 8110, 8120 e 8130: apertura di sentieri e piste forestali; sci estivo; pascolo sulle superfici con presenza di stazioni di specie di interesse conservazionistico;
- e) negli habitat 8210 e 8220: attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di interesse conservazionistico.

2. Obblighi:

- a) sui ghiaioni, l'accesso del pubblico è ammesso esclusivamente sulla rete viaria e sentieristica esistente;
- b) negli habitat 8230: evoluzione libera sulle superfici individuate e segnalate dal soggetto gestore, salvo interventi di decespugliatura e/o taglio di alberi, atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat;
- c) nell'habitat 8240*: evoluzione libera sulle superfici individuate e segnalate dal soggetto gestore;
- d) monitoraggio di *Iberis aurosica* Chaix subsp. nana (All.) Moreno, *Phyteuma cordatum* Balb., *Viola pinnata* L., secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (allegato A tab. 3) per il controllo di un favorevole stato di conservazione dell'habitat;

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) indagini bibliografiche e campagne di rilevamento sul campo, al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze degli habitat e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
- b) elaborazione di mappe di distribuzione;
- c) sensibilizzazione e divulgazione sul valore naturalistico e paesaggistico dell'habitat;
- d) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- e) effettuare interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati oppure di popolazioni ridotte, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- f) rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita degli habitat;
- g) cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;
- h) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- i) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- j) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Saxifraga pedemontana* All., *Silene cordifolia* All., *Viola valderia* All., *Woodsia alpina* (Bolton) Gray, *Arabis bellidifolia* subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet, *Draba fladnizensis* Wulfen, *Phyteuma charmelii* Vill., *Phyteuma cordatum* Balb., *Viola cenisia* L., *Valeriana salunca* All.;
- k) monitoraggi sugli impatti della frequentazione turistica e sull'incidenza del pascolo nel mantenimento dell'habitat, minacciato di colonizzazione dalle praterie circostanti;
- l) individuare transiti degli animali in alpeggio al di fuori dell'habitat, tali da consentire il mantenimento della naturale mobilità degli elementi rocciosi;
- m) individuare percorsi alternativi della rete sentieristica interna all'habitat;
- n) nell'habitat 8130: interventi di decespugliatura e/o taglio di alberi, atti al mantenimento dello stato di conservazione dell'habitat.

CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 34

(Obblighi generali per i piani di gestione)

1. analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie.
2. Analisi della compatibilità degli scarichi urbani e delle attività produttive con la conservazione degli habitat e delle specie.
3. Regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde. Tutto ciò fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera x), riguardante le aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.

Art.35

(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore;
 - b) nuove captazioni permanenti o temporanee per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame; interventi di bonifica, drenaggi, modifica di attuali captazioni e ogni altra alterazione del reticolo idrico facente parte del bacino idrologico immissario nell'habitat sono soggette ad assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della valutazione di incidenza;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione autoctona acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore e per la manutenzione di altre infrastrutture autorizzate (passerelle, pontili..);
 - d) navigazione a remi; sono fatti salvi motivi di monitoraggio e ricerca previo assenso del soggetto gestore;
 - e) utilizzare e spandere effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide;
 - f) svolgere attività turistico – ricreative e campeggio occasionale entro i 20 m dal perimetro degli habitat;
 - g) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
 - h) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
 - i) la navigazione a motore su tutti gli specchi e corsi d'acqua.

Art. 36 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti nei laghi;
- b) nuove captazioni idriche ad uso potabile nei laghi;
- c) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.
- f) I piani di pascolamento delle praterie comprese nella rete idrologica immissaria di ambienti di acque ferme, paludi e torbiere del sito devono prevedere un carico mantenibile minimale, calcolato con valore pastorale non superiore a 15.

Art. 37 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) l'allontanamento dei percorsi turistici escursionistici lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del sito, in base alle indicazioni del soggetto gestore;
- b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- c) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui bacini lacustri, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
- g) il mantenimento o il ripristino della vegetazione autoctona sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
- h) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide e della vegetazione di ripa;
- i) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- j) il monitoraggio dello stato ecosistemico e idrobiologico dei corpi idrici afferenti agli habitat.

Art. 38 *(Norme per le acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea -3130 (Cod. Palearctic 22.32), Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. - 3140 (Cod. Palearctic 22.15))*

1. Divieti:

- a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di

gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di falda affiorante connesse ai laghi, ecc.), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio di *Menyanthes trifoliata* L. secondo i criteri stabiliti dal piano di monitoraggio (allegato A tab. 3) per il controllo di un favorevole stato di conservazione dell'habitat.

3. Buone pratiche:

- a) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti l'incidenza del pascolamento sull'evoluzione dei popolamenti;
- b) attività di conservazione in banca del germoplasma delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- c) operazioni di rafforzamento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico "tipiche" dell'habitat;
- d) apposizione di segnaletica atta a favorire l'individuazione della rete sentieristica da parte degli escursionisti;
- e) ricerche sul campo per precisare i limiti dell'areale e le diverse caratteristiche stazionali dell'habitat;
- f) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
- g) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, variazioni dell'estensione della superficie di stazioni di specie, stato delle popolazioni, ecc.);
- h) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- i) nell'habitat 3140: eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara* spp.; riduzione della copertura arborea per prevenire alterazioni del Ph delle acque o causare evoluzione verso altre cenosi o interrimento.

Art. 39

*(Norme per le Torbiere di transizione e instabili -7140 (Cod. Palearctic 54.50),
Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion – 7150 (Cod. Palearctic 54.50),
Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)(Cod. Palearctic 54.12) -
7220*, Torbiere basse alcaline – 7230)(Cod. Palearctic 54.20)
(Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine
(7140, 7150 Cod. Palearctic , 7220* Cod. Palearctic, 7230 Cod. Palearctic)*

1. Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie, abbruciamenti; sono fatti salvi gli interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) nuove captazioni e derivazioni idriche per prelievi ad uso potabile e per l'abbeverata del bestiame o che alterino il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- d) svolgere attività turistico –ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;

- e) nuove captazioni permanenti o temporanee;
- f) nell'habitat 7220*: attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata o di vie ferrate.

2. Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - 1) in epoca tardiva per non interferire con la disseminazione delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - 2) utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) posa di recinzioni (fisse o temporanee) sulle superfici individuate e segnalate dal soggetto gestore, stabilito in sede di capitolato del contratto di affitto dei pascoli o eventualmente a carico dei proprietari delle aree, previo accordo con il soggetto gestore;
- c) in presenza di habitat ubicati in prossimità di viabilità o aree interessate da fruizione antropica, posa di pannelli informativi, esplicativi del valore naturalistico dell'habitat;
- d) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione floristico-vegetazionale dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.

3. Buone pratiche:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto, affitto a lungo termine o comodato d'uso;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici;
- d) indagini bibliografiche e campagne di rilevamento sul campo, al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze degli habitat e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
- e) elaborazione di mappe di distribuzione;
- f) sensibilizzazione e divulgazione sul valore naturalistico e paesaggistico dell'habitat;
- g) incentivare attività di conservazione in banca del germoplasma e coltivazione in banca colturale delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- h) effettuare interventi di traslocazione per il miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat o in presenza di habitat degradati oppure di popolazioni ridotte, previo studi di fattibilità, di specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat;
- i) rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione più approfondita degli habitat;
- j) cartografia delle aree di presenza dell'habitat, anche se di superficie puntuale o in forma residuale;
- k) monitoraggi floristico-vegetazionali delle dinamiche riguardanti gli habitat (rigenerazione dei popolamenti delle specie, ecc.);
- l) controllo delle specie strutturanti l'habitat, indicatrici e specie target;
- m) campagne di ricerca e monitoraggi delle specie di interesse conservazionistico tipiche dell'habitat, prioritariamente di *Drosera rotunfolia* L., *Swertia perennis* L., *Gentiana rostrata* Reut. ex Verl., *Carex demissa* Hornem.;
- n) nell'habitat 7140: effettuare prove di pascolamento ovino, in un'unica utilizzazione precoce e annuale, con ripetizione pluriennale; il carico ovino mantenibile va calcolato con valore pastorale non superiore a 4.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 40 *(Divieti)*

1. Negli ambienti di acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è fatto divieto di:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- d) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate, eventualmente anche cartograficamente, dai soggetti gestori in relazione alla localizzazione dei siti riproduttivi;
- e) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- f) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 41 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti di acque correnti del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione degli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 41, comma 1, ed il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle;

- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, intesi come le zone comprese nella fascia A del PAI, per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", si effettua secondo quanto segue:
1. all'interno dell'alveo inciso:
 - a. il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - b. la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 2. fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda;
 - a. il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - b. il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo.
 3. fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità al capo I del titolo III delle presenti misure di conservazione;
 4. i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni. Quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 5. qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sitospecifiche o nei piani di gestione. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
 6. in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità.
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato permanente o arboree/arbustive costituite da specie autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito;
- e) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici.

2. Negli ambienti delle acque correnti del sito della Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art.42

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti di acque correnti del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- b) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- c) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua;
- d) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
- e) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- f) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
- g) nel periodo invernale favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato portato depositato sul greto dei fiumi, su precisa indicazione del soggetto gestore;
- h) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;

2. Negli ambienti di acque correnti del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art.43

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3240)(Cod. Palearctic 24.224)

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature; sono esclusi dal presente divieto gli interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, previo assenso del soggetto gestore e fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e di servizio o specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in alvei fluviali e torrentizi;

- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario;
- h) pascolamento, transito sui greti e guado di animali in alpeggio.

2. Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento.
- b) gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde devono prevedere l'impiego di specie vegetali autoctone di provenienza certificata;
- c) l'apertura di nuovi sentieri o modifiche di quelli esistenti sono sottoposti a Valutazione di Incidenza.

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perfluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento o eradicazione di specie esotiche invasive e/o al taglio selettivo di specie legnose autoctone d'invasione;
- d) monitoraggi floristico-vegetazionali sulle dinamiche riguardanti l'habitat (stato delle popolazioni, rapporto tra specie alloctone e specie autoctone, ecc.);
- e) aggiornamento della cartografia delle aree di presenza dell'habitat;
- f) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 44

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti agricoli del sito Rete Natura 2000 IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche" scegliendo quelli a tossicità e con tempi di persistenza minori, favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide, muretti a secco;

- d) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- e) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi secondo una modalità di sfalcio svolta dall'interno verso l'esterno.

Art. 45

(Norme per le praterie montane da fieno (6520)(Cod. Palearctic 38.30), Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – 6510 (Cod. Palearctic 38.2)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
- b) pascolamento da effettuare alla fruttificazione del *Trisetum flavescens*, con carico mantenibile calcolato con valore pastorale non superiore a 30.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale del pascolamento al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata biodiversità e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico, individuate dal soggetto gestore;
- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante);
- d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.
- g) individuare "siti di raccolta" in base ai criteri stabiliti dal Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 148 "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale", al fine di produzione di sementi per la preservazione".

CAPO VI - Altri habitat

Art. 46

(Grotte non ancora sfruttate a livello turistico – 8310)) (Cod. Palearctic 65.00)

1. Fatti salvi i disposti di cui agli art. 30 e 31 del Titolo V delle Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.) nel Sito è vietato:

- a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica;
- b) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
- c) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità;
- d) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chirotteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi di pubblica incolumità e soccorso; è consentito l'accesso alle cavità esistenti o l'esplorazione di nuove cavità per fini di ricerca scientifica previo assenso del soggetto gestore;
- e) alterare lo stato dei luoghi all'ingresso delle grotte in presenza di specie di interesse conservazionistico;
- f) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chirotteri e per fini di ricerca scientifica previo assenso del soggetto gestore fatto salvo l'eventuale espletamento della Valutazione di incidenza.

2. Obblighi:

- a) Le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti. Nelle more di approvazione del piano di gestione il soggetto gestore definisce, in accordo con le associazioni di speleologia riconosciute, le modalità di accesso alle cavità esistenti e per l'esplorazione di nuove cavità per fini di ricerca scientifica.

TITOLO IV

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 47

(Disposizioni generali)

1. il soggetto gestore può interdire la raccolta di piante intere, o parti di esse, delle specie di interesse conservazionistico non incluse negli allegati della Direttiva Habitat o protette dalla normativa regionale, ovvero da regolamento di fruizione di area protetta, elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie e in un intorno minimo di 20 metri, salvo diversa disposizione, identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.
3. Il soggetto gestore, sentito il parere del Centro per la Biodiversità Vegetale, può definire aree di particolare interesse conservazionistico per le specie vegetali elencate nell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure.

Art. 48

(Misure di conservazione per tutte le specie vegetali di cui all'allegato A Tabella 2)

1. Divieti

- a) Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat e per quelle di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * di cui all' Allegato A Tabella 2 è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio e conservazione comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie di cui all'Allegato A Tabella 2;
- c) effettuare interventi di traslocazione in assenza di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore sentito il Centro regionale di riferimento;
- d) l'introduzione di specie vegetali non naturalmente presenti nel territorio fitogeografico di riferimento per il sito.

2. Obblighi

- a) aggiornamento periodico dell'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione, sentito il Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime;
- b) monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate dal simbolo * nell'elenco di cui all'allegato A Tabella 2 secondo il piano di monitoraggio di cui all'allegato A tabella 3 redatto dal Centro per la Biodiversità Vegetale dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime in conformità con quanto previsto all'Art. 6 comma 1 lettera b delle presenti misure di conservazione.

3. Buone pratiche

- a) interventi di conservazione ex situ per le specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, prioritariamente per quelle contrassegnate da asterisco. La conservazione ex situ è effettuata presso la banca del germoplasma e/o il vivaio di flora autoctona del Centro per la Biodiversità Vegetale;

- b) monitoraggio, su indicazione del Centro per la Biodiversità Vegetale, delle specie di interesse conservazionistico non contrassegnate da asterisco dell'allegato A Tabella 2 .
- c) eliminazione o contenimento delle specie vegetali alloctone invasive, indicate nell'allegato B entro i 10 m dal perimetro delle stazioni delle specie indicate dalla Direttiva Habitat e delle specie di interesse conservazionistico contrassegnate da asterisco, elencate nell'allegato A delle presenti Misure. Tali interventi devono essere effettuati secondo modalità specifiche definite sulla base della bibliografia di settore e/o su quanto riportato sulle singole specie invasive nelle schede monografiche redatte dalla Regione Piemonte;
- d) individuare nuove stazioni, migliorare gli interventi di conservazione e approfondire le conoscenze sulla biologia, l'ecologia, l'areale di distribuzione, delle specie indicate dalla Direttiva habitat, delle altre specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato A, delle specie della flora non vascolare e fungina, nel Sito e nel settore fitogeografico in cui esso è localizzato, attraverso le seguenti attività:
 - 1) inventari;
 - 2) indagini floristiche e campagne di rilevamento sul campo inclusa la raccolta e conservazione di esemplari essiccati finalizzata all'analisi scientifica , al fine di aggiornare lo stato delle conoscenze floristico-vegetazionali e le informazioni nella banca dati floristico-vegetazionale della Regione Piemonte;
 - 3) elaborazione di mappe di distribuzione;
 - 4) valutazione delle categorie e dello stato di conservazione e trend delle popolazioni;
 - 5) valutazione degli habitat per la specie, con indicazione dei fattori di minaccia e pressione.

Art. 49 **(*Aquilegia alpina*)**

1. Divieti:

- a) tagli boschivi entro 30 m dal perimetro della stazione della specie;
- b) rimboschimenti entro 100 m dal perimetro della stazione della specie;
- c) apertura di sentieri e piste forestali entro 100 m dal perimetro della stazione della specie;
- d) pascolo di animali domestici antecedente la disseminazione della specie e comunque entro 20 m dalla sua stazione.

2. Obblighi:

- a) in presenza di pascolo recintare temporaneamente la stazione, entro una distanza di 20 m dal suo perimetro;
- b) eliminare alberi e/o arbusti che ombreggiano totalmente la stazione della specie o che, con la loro espansione, possono creare o creano danno agli individui della specie;
- c) monitoraggio demografico di tutte le stazioni della specie, da compiersi ogni 2 anni, con tecnica di rilevamento indicata dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*, come previsto nel Piano di monitoraggio (allegato A, tab. 3);
- d) impedire l'abbandono di sentieri o strade militari, in misura minima entro i tratti in prossimità delle stazioni della specie più facilmente accessibili;
- e) attuare misure di conservazione ex situ, prioritariamente con il prelievo di germoplasma, effettuato secondo la deontologia di raccolta applicata a livello internazionale;

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) effettuare studi sulla vitalità e la germinabilità dei semi su tutte le stazioni presenti nel sito;
- b) effettuare studi biologici, ecologici e sulla dinamica delle popolazioni;
- c) ricerca di habitat potenziali per l'insediamento della specie;

- d) individuare protocolli di coltivazione per eventuali operazioni di traslocazione;
- e) analizzare la presenza di una banca dei semi del suolo;
- f) effettuare indagini floristiche sulla presenza della specie;
- g) divulgazione sulle peculiarità, la biologia, l'ecologia e le attività di conservazione della specie;
- h) mantenere o ampliare le radure circostanti la stazione della specie.

Art. 50
(*Cypripedium calceolus*)

1. Divieti:

- a) tagli boschivi entro 50 m dal perimetro della stazione della specie;
- b) rimboschimenti nelle aree con presenza della specie entro 200 m dal perimetro della stazione della specie;
- c) apertura di sentieri e piste forestali entro 200 m dal perimetro della stazione della specie;
- d) pascolo di animali domestici entro 100 m dal perimetro della stazione della specie;
- e) raccolta di germoplasma, salvo per finalità di conservazione e comunque senza eradicazione di piante.

2. Obblighi:

- a) in presenza di pascolo recintare temporaneamente la stazione, entro una distanza di 100 m dal suo perimetro;
- b) eliminare alberi e/o arbusti che ombreggiano totalmente la stazione della specie o che, con la loro espansione, possono creare o creano danno agli individui della specie;
- c) monitoraggio demografico di tutte le stazioni della specie, da compiersi ogni anno, con tecnica di rilevamento indicata dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*, come previsto nel Piano di monitoraggio (allegato A, tab. 3);
- d) impedire l'uscita da sentieri o strade militari nei tratti entro una distanza minima di 100 m dalla stazione della specie, fatto salvo interventi di conservazione;
- e) sorveglianza delle stazioni della specie;
- f) attuare misure di conservazione ex situ, prioritariamente con il prelievo di germoplasma, effettuato secondo la deontologia di raccolta applicata a livello internazionale.

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) effettuare studi sulla vitalità e la germinabilità dei semi su stazioni presenti nel Sito;
- b) effettuare studi biologici, ecologici e sulla dinamica delle popolazioni;
- c) individuare protocolli di coltivazione anche per eventuali operazioni di traslocazione;
- d) analizzare la presenza di una banca dei semi del suolo;
- e) effettuare indagini floristiche sulla presenza della specie, da estendere anche nel territorio limitrofo al sito;
- f) effettuare periodicamente l'impollinazione manuale dei semi;
- g) divulgazione sulle peculiarità, la biologia, l'ecologia e le attività di conservazione della specie;
- h) sperimentare tecniche di micropropagazione e coltivazione in vitro.

Art. 51
(*Gentiana ligustica*)

1. Divieti:

- a) rimboschimenti entro 100 m dal perimetro della stazione della specie;
- b) apertura di sentieri e piste forestali entro 100 m dal perimetro della stazione della specie.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio di stazioni rappresentative della variabilità ecologica e stazionale della specie, da compiersi ogni 2 anni, con tecnica di rilevamento indicata dal Centro per la Biodiversità Vegetale (EAM)*, come previsto nel Piano di monitoraggio (allegato A, tab. 3);
- b) attuare misure di conservazione ex situ, prioritariamente con il prelievo di germoplasma, effettuato secondo la deontologia di raccolta applicata a livello internazionale.

3. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) effettuare studi sulla vitalità e la germinabilità dei semi su stazioni presenti nel Sito;
- b) effettuare studi biologici, ecologici e sulla dinamica delle popolazioni;
- c) effettuare indagini floristiche sulla presenza della specie, da estendere anche nel territorio limitrofo al Sito, per precisare i limiti dell'areale della specie;
- d) divulgazione sulle peculiarità, la biologia, l'ecologia e le attività di conservazione della specie;
- e) sperimentare tecniche di micropropagazione e coltivazione in vitro;
- f) mantenere gli ambienti aperti, con l'eventuale eliminazione o contenimento di arbusti;
- g) analizzare la presenza di una banca dei semi del suolo;
- h) divulgazione sulle peculiarità, biologia, ecologia e attività di conservazione della specie;
- i) in presenza di pascolamento: solo ovini sulle superfici di maggior pendenza; pascolamento tardivo alla fine della fioritura della specie, turnato, senza pernottamento, o guidato; carico minimale (coefficiente di riduzione 0.20) stabilito per un massimo di 9 gg/anno di pascolamento UBA per ettaro; punti di richiamo stabiliti nei piani di pascolo; collocazione delle aree di riposo su altre superfici.

CAPO II - Specie animali

Art. 52

(Disposizioni generali)

- 1. Nel Sito sono consentite le attività di studio, ricerca e monitoraggio inerenti le specie animali di cui all'Allegato A Tabella 2 e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat, svolte a qualunque titolo e nel rispetto delle presenti misure di conservazione, sentito il soggetto gestore.
- 2. Il soggetto gestore promuove le attività di cui al precedente comma 1 finalizzate alla definizione dello status di conservazione, del trend evolutivo, delle aree maggiormente significative per la conservazione e delle minacce reali o potenziali, relative prioritariamente alle specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle Presenti Misure di Conservazione sitospecifiche e delle specie di uccelli migratori e dei loro habitat.
- 3. Obblighi:
 - a) le attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotte in accordo con il soggetto gestore e con tecniche non invasive; sono fatte salve eventuali deroghe per le attività di monitoraggio e ricerca autorizzate ai sensi delle disposizioni Comunitarie e Ministeriali e dal soggetto gestore;
 - b) i dati grezzi risultanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio del Sito devono essere trasmessi al soggetto gestore, qualora richiesti dal medesimo che potrà utilizzarli nel rispetto dei codici deontologici di riferimento;
 - c) il soggetto gestore svolge con proprio personale e/o collaborando con soggetti pubblici e privati, le attività di cui al precedente comma 1);
 - d) il soggetto gestore, ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione di cui al

presente Capo II del Titolo IV e sulla base dei criteri di cui alle stesse misure definisce, all'interno del Sito, le aree ed i periodi maggiormente funzionali alla conservazione delle specie (carte della distribuzione, siti di nidificazione, aree di svernamento, mappe di idoneità potenziale, aree di passo per la fauna migratoria);

- e) in funzione dell'esistenza di minacce reali o potenziali alla conservazione delle specie, il soggetto gestore regolamenta o vieta, anche temporaneamente, l'accesso alle aree di cui al punto precedente.

4. Divieti:

- a) la cattura con mezzi non selettivi (trappole luminose, trappole a caduta etc.), sono fatti salvi i progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore.

Art. 53

(misure a favore di Austropotamobius pallipes)

1. Divieti:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 20 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
- d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio dei corsi d'acqua volto ad accertare l'effettiva presenza nel Sito ai fini dell'applicazione delle presenti misure sitospecifiche;
- b) in caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Buone pratiche:

- a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

Art. 54

(Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)

1. Divieti:

- a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.

2. Obblighi:

- a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
- b) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;

- c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 55
(Rosalia alpina)

1. Divieti:

- a) in faggete e abieti-faggete non sono ammessi tagli che prevedano il prelievo di tutta la massa legnosa su superfici maggiori a 1000 metri quadri.

2. Obblighi:

- b) monitoraggio volto ad accertarne l'effettiva presenza nel Sito;
a) governo a fustaia di faggete e abieti-faggete con trattamento a tagli a scelta colturali per singoli alberi o piccoli gruppi su tutta la superficie del sito con meno di 100 ettari di tali specie, e su almeno il 50 per cento della superficie negli altri casi;
c) *(lettera non presente permero errore materiale)*
b) individuazione e marcatura permanente di faggi deperienti o morti in piedi, in numero non inferiore a 5 ad ettaro, scelti tra quelli di dimensioni maggiori, che saranno conservati in bosco quali "alberi per la biodiversità" fino a completo decadimento e successiva sostituzione.

3. Buone pratiche:

- a) conversione dei cedui di faggio, anche a regime, in fustaie con trattamento non uniforme;
b) *(lettera non presente permero errore materiale)*
c) dare luce a grandi faggi deperienti, appena morti o con grandi branche morte;
d) lasciare in bosco per almeno due anni alcuni tronchi al suolo di diametro superiore a 25 cm, anche depezzati, da disporre in zone assolate
d1) ~~b)~~ *(lettera ripetuta permero errore materiale)* individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di faggio da sottrarre a tempo indeterminato alla gestione attiva.

Art. 56
(Misure per la tutela dei Lepidotteri)

1. Divieti:

- a) nel Sito è fatto divieto di catturare specie di lepidotteri, ad eccezione dei casi autorizzati dall'ente gestore o, per le specie in Allegato II e IV della D.H., dal Ministero dell'Ambiente;
b) è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 57
(Euplagia quadripunctaria)

In base al suo status di conservazione favorevole la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 58
(Maculinea arion)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche

con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp. di pianura, orizzonte montano, subalpino e alpino); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;

b) divieto di raccolta di individui della specie.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti di effettiva presenza della specie, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie in funzione della conservazione degli habitat frequentati dalla specie.

Art. 59

(Papilio alexanor)

1. Divieti:

- a) Cattura di individui della specie.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti frequentati da raccoglitori, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori;
- c) individuazione e cartografia dei popolamenti delle piante nutrici (*Ptychotis saxifraga* e *Trinia glauca*);
- d) monitoraggio delle aree di cui al punto precedente finalizzati a definire le aree di effettiva presenza.

3. Buone pratiche:

- a) interventi di controllo della vegetazione nelle aree di presenza della specie finalizzati ad impedire l'evoluzione naturale verso arbusteti chiusi o boscaglie;
- b) regolamentare l'accesso alle aree frequentate dalla specie nel periodo di sviluppo delle larve e di volo (15 giugno – 31 agosto);
- c), d) *(lettere non presenti per mero errore materiale)*
- e) favorire la ricostituzione dell'habitat idoneo alla specie al termine della coltivazione delle cave vietando la ricopertura e l'inerbimento degli accumuli di detriti calcarei;
- f) ripristino dell'habitat idoneo alla specie (vedi punto c);
- g) monitoraggio delle popolazioni accertate;
- h) mantenimento piante nutrici (*Ombrellifere*) su aree aride.

Art. 60

(Parnassius apollo)

In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte e all'interno del Sito la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

Art. 61

(Parnassius mnemosyne)

1. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di

- collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti frequentati da raccoglitori, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

2. Buone pratiche:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedire la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*;
- b) realizzare studi volti a definire nel dettaglio le aree di presenza, individuando e cartografando i popolamenti della pianta nutrice (*Corydalis*) ove ricercare la specie in periodo di volo.

Art. 62

(Cottus gobio)

1. Divieti:

- a) nelle aree di presenza della specie, immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani di Ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, previo assenso del soggetto gestore ed esito positivo della procedura di valutazione di incidenza;
- b) qualsiasi modifica dello stato dei luoghi delle risorgive;
- c) effettuare nuove captazioni idriche.

2. Obblighi:

- a) individuazione di fasce di rispetto (fasce tampone) per ridurre l'incidenza delle colture agrarie circostanti.

3. Buone pratiche:

- a) rimboschimento delle fasce ripariali;
- b) manutenzione periodica delle risorgive.

Art. 63

(specie ittiche delle acque correnti)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna senza assenso del soggetto gestore e previa valutazione di incidenza, sono fatti salvi i disposti di cui al Titolo II Art 3 comma 1 lettera p.

2. Obblighi:

- a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
- b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
- c) programmazione degli interventi di manutenzione della vegetazione spondale, con interventi annuali da realizzarsi su una delle due sponde per tratti alternati annualmente di lunghezza non superiore a 500 metri lineari;
- d) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
- e) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e monitoraggio dell'apporto inquinante;
- f) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.

3. Buone pratiche:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
- b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
- c) rimboschimento delle fasce ripariali.

Art. 64

(Speleomantes strinatii)

1. Divieti:

- a) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio periodico della specie (almeno una volta ogni 5 anni).

3. Buone pratiche:

- a) regolamentare l'accesso a cavità naturali o artificiali, anche tramite la chiusura con cancelli, ove la specie è documentata;
- b) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

Art. 65

(anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in corpi d'acqua adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di anfibi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione.

3. Buone pratiche:

- a) creazione, al fine di incrementare la presenza di anfibi e la connessione tra siti riproduttivi, di nuove zone umide, incluse le pozze per l'abbeverata del bestiame;
- b) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare;
- c) creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri) , progettati in modo che non siano idonei ad ospitare ittiofauna (facilmente prosciugabili nella stagione autunnale) e ai gamberi esotici (realizzare fondo e sponde non escavabili);
- d) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni mediante prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'eradicazione dell'ittiofauna alloctona; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre).

Art. 66

(Lacerta agilis)

Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale

- delle mandrie per evitare fenomeni di sovrapascolamento;
- b) individuazione di fasce escluse dal pascolo per mantenere habitat di alte erbe idonee al rifugio della specie.

Art. 67

(Lacerta viridis, Podarcis muralis, Lacerta bilineata)

Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli.

Art. 68

(Canis lupus)

1. Obblighi:

- a) nel territorio del Sito e nelle aree limitrofe, prevedere la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo tenendo conto del Documento recepito dalla DG Ambiente della Commissione Europea nel 2015, che descrive le minacce alla conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi e Appennino e definisce le azioni chiave da implementare per ridurle, e tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito di uno specifico piano di gestione nazionale. Tali pratiche devono essere estese anche alle aree esterne al Sito, ma in relazione funzionale con esso;
- b) il soggetto gestore, nelle aree di propria competenza, effettua e coordina il monitoraggio in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97 art. 7 c. 2 per la sorveglianza dello stato di conservazione della specie. Il monitoraggio deve essere eseguito nel rispetto dello schema nazionale e di popolazione alpina indicato nel "Piano di azione e conservazione del lupo in Italia (2016)" e sulla base di quanto definito nel documento "Strategia, criteri e metodi per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle alpi italiane (2014)" sviluppato nell'ambito del Progetto LIFE "WOLFALPS";
- c) il soggetto gestore, sentito il Centro di Referenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori della Regione Piemonte, individua le "Aree funzionali alla conservazione della Specie" sulla base delle attività di monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 1 del presente Articolo e del "Modello spaziale e Mappa di Idoneità Ambientale per i siti di Riproduzione del Lupo sulle Alpi Piemontesi" (Allegato D) realizzato nell'ambito del Progetto LIFE WOLFALPS);
- d) il Soggetto Gestore tutela i siti di riproduzione documentati nel Sito, ancorchè esterni alle aree di cui alla precedente lettera c) se necessario regolamentandone l'accesso od applicando i disposti di cui all'Art. 3, comma 1), lettera y) delle presenti "Misure di Conservazione sitospecifiche";
- e) il soggetto gestore per il territorio di propria competenza, salvaguarda le "Aree idonee alla riproduzione della Specie per il territorio della Regione Piemonte" identificate mediante l'allegato D, promuovendo una gestione programmata delle attività antropiche compatibile con le esigenze ecologiche della specie;
- f) il Soggetto Gestore individua le aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo attraverso l'analisi territoriale del rischio;
- g) il soggetto gestore monitora la presenza dei cani vaganti e il fenomeno del randagismo canino, in particolare relativamente alle razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco);
- h) in presenza di casi di comprovato o sospetto utilizzo di esche e bocconi avvelenati effettua il controllo e la bonifica del territorio del Sito anche mediante l'utilizzo di unità cinofile antiveleno.

2. Divieti

- a) effettuare qualsiasi attività che preveda l'utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) non motivata da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza l'assenso del soggetto gestore.

3. Ulteriori divieti vigenti nelle aree individuate secondo i disposti di cui al precedente comma 1 lettera c):

- a) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo e fatti salvi eventuali ulteriori limitazioni di cui al capo I, nelle stesse aree sono ammessi esclusivamente:
 - 1. interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - 2. la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - 3. il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco;
- b) praticare l'attività venatoria, inclusa l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- d) la realizzazione di nuove piste forestali ed agrosilvopastorali.

4. Attività da promuovere e buone pratiche:

- a) attività economiche compatibili con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly); programmazione di attività di eco-turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- b) mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
- c) realizzazione o adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria funzionale a convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio;
- d) interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti atti ad assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- e) gestione e controllo dei cani vaganti e del randagismo canino in particolare di razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco) anche tramite la cattura;
- f) monitoraggio, gestione e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- g) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti;
- h) attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- i) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
- j) attività di controllo e bonifica continua anche dei territori esterni al Sito con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- k) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);
- l) cooperazione su attività antibracconaggio, monitoraggio, comunicazione, con gli Enti responsabili delle attività nei territori confinanti con il sito anche in coordinamento con

gli Enti competenti nei territori francesi.

Art. 69

(Misure a favore di Lepus timidus)

1. Obblighi:
 - a) allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato alla lepre bianca durante lo svernamento, il soggetto gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalla specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è consentito solamente se condotti al guinzaglio;
 - b) in collaborazione con i gestori degli impianti di risalita, il soggetto gestore individua all'interno del dominio sciabile incluso nel territorio del Sito i percorsi fuori pista ammessi, congiuntamente a quelle individuate per i galliformi alpini (Art. 69), che gli sciatori dovranno seguire durante la discesa al fine di minimizzare il disturbo alla specie.
2. Buone pratiche:
 - a) Monitoraggio delle popolazioni.

Art. 70

(Misure a favore dei Galliformi Alpini - Lagopus mutus helveticus, Alectoris graeca saxatilis e Tetrao tetrix)

1. Divieti:
 - a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*);
 - b) effettuare attività di fotografia naturalistica sulle arene di canto (*Tetrao tetrix*) senza l'assenso del soggetto gestore.
2. Obblighi:
 - a) monitoraggio nel Sito delle popolazioni di *Lagopus mutus helveticus*, *Alectoris graeca saxatilis* e *Tetrao tetrix* condotto e/o coordinato dal Soggetto Gestore in collaborazione con i comprensori alpini (CA) e le Aziende Faunistiche Venatorie confinanti, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte";
 - b) nelle porzioni del Sito dove è consentita l'attività venatoria, il prelievo di fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*) è consentito esclusivamente a seguito della verifica dello stato di conservazione favorevole delle popolazioni presenti da verificarsi mediante il monitoraggio di cui alla lettera a) e i censimenti di cui all'articolo 4, comma 1 lettera i);
 - c) al fine della formulazione delle proposte di piani di prelievo annuali per le specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), i Comprensori Alpini (CA) e le Aziende faunistico venatorie (AFV) presenti sul territorio del Sito devono acquisire il parere vincolante del soggetto gestore relativo allo stato di conservazione delle popolazioni che può prevedere indirizzi gestionali, indicazioni operative e misure di mitigazione per la realizzazione del piano all'interno del territorio del Sito, nonché il divieto di prelievo venatorio in caso di verifica dello stato di conservazione non favorevole delle popolazioni presenti nel Sito;
 - d) allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato a fagiano di monte e pernice bianca durante lo svernamento, il soggetto gestore individua, cartografa ed eventualmente segnala le aree maggiormente utilizzate dalle specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo,

escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è vietato;

- e) in collaborazione con i gestori degli impianti di risalita, il soggetto gestore individua all'interno del dominio sciabile incluso nel territorio del Sito i percorsi fuori pista ammessi, che gli sciatori dovranno seguire durante la discesa al fine di minimizzare il disturbo arrecato a fagiano di monte e pernice bianca;
- f) Il soggetto gestore individua le aree principali utilizzate per la riproduzione da fagiano di monte, pernice bianca e coturnice dove l'accesso dei cani, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 agosto, è consentito unicamente se condotti al guinzaglio e senza abbandonare i sentieri segnalati, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive dei piani di gestione o dei regolamenti delle Aree Protette Regionali;
- g) Il soggetto gestore, fornisce adeguata informazione ad escursionisti, sciatori ed operatori turistici (guide alpine, accompagnatori naturalistici, albergatori) sulla biologia e l'ecologia delle specie, sull'individuazione dei siti di cui ai punti d), e) e f), e sui motivi che hanno portato alla loro individuazione, indicando i comportamenti da seguire in questi contesti;
- h) segnalare opportunamente, secondo le indicazioni fornite dal soggetto gestore, tutte le tipologie di cavi sospesi (linee elettriche o telefoniche, impianti di risalita, teleferiche o cavi utilizzati per l'esbosco) posti in aree individuate dal soggetto gestore come rilevanti per la conservazione della specie (settori utilizzati per lo svernamento, per la nidificazione, aree di canto) o che mettono in connessione tali aree;
- i) eventuali modifiche dell'ubicazione, della perimetrazione o delle modalità di gestione (es. istituzione di Aree di Caccia Specifica) delle Oasi faunistiche confinanti con il Sito devono essere sottoposte a parere vincolante dell'Ente gestore.

3. È obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:

- a) che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera i delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso tali arene dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 200 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurne la funzionalità;
- b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera i delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte". In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali.

2. Buone pratiche da incentivare:

- a) Il soggetto gestore promuove e coordina le attività di miglioramento ambientale per il recupero di habitat idonei per i galliformi alpini, nel rispetto dei disposti di cui alle presenti Misure di Conservazione Sitospecifiche con riferimento in particolare alla conservazione di habitat di interesse comunitario e specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione;
- b) l'accesso ai piani di prelievo di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo deve tenere conto dell'impegno profuso dai richiedenti nelle attività di monitoraggio (es., numero di giornate di partecipazione ai censimenti) od alle attività di cui alla lettera a) , secondo criteri che verranno definiti dal soggetto gestore in collaborazione con i CA.

Art. 71

(Misure a favore di Circaetus gallicus e Pernis apivorus)

1. Divieti

- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
 - b) tagliare gli alberi su cui è costruito il nido e l'area intorno di almeno 50 metri di diametro; il taglio non deve avvenire nel periodo dal 31 marzo al 15 giugno.
2. Obblighi
- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani;
 - b) monitorare e regolamentare l'accesso alle aree di nidificazione.

Art. 72

(Misure a favore di Aquila chrysaetos)

1. Divieti
- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
 - b) arrampicare a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 febbraio al 15 agosto.
2. Obblighi
- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 73

(Misure a favore di Gypaetus barbatus)

1. Divieti
- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
 - b) l'arrampicata a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 dicembre al 15 agosto nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione.
2. Obblighi
- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 74

(Misure a favore di Falco peregrinus)

1. Divieti
- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione;
 - b) l'arrampicata a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 gennaio al 15 luglio nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione.
2. Obblighi
- a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 75

(Misure a favore di Bubo bubo)

1. Divieti
- a) Disturbare le coppie riproduttive nelle aree di nidificazione.
 - b) l'arrampicata a meno di 500 m dai nidi occupati, ovvero nel periodo dal 1 gennaio al 1 luglio nelle aree potenzialmente idonee alla nidificazione.

2. Obblighi
 - a) Monitorare la popolazione presente, sia essa costituita da adulti che da immaturi e giovani.

Art. 76

(Misure a favore di Dryocopus martius)

1. Divieti
 - a) Arrecare volontariamente disturbo nelle aree di nidificazione, in particolare gli alberi nido, nel periodo dal 1 marzo al 15 giugno;
 - b) tagliare le piante nido e gli alberi intorno per un raggio di 20 metri dalla pianta nido.
2. Buone pratiche
 - a) Gestire il bosco “a buche”, individuando le piante nido come centro di aree di diametro almeno 40 metri escluse dal taglio.
3. Obblighi
 - a) Monitorare l'evoluzione della popolazione nidificante, individuando le aree di nidificazione e, ove possibile, le piante nido.

Art. 77

(Misure a favore di Pyrrhocorax pyrrhocorax)

1. Divieti
 - a) Arrecare disturbo alle colonie riproduttive, siano esse in falesia o in grotta, nel periodo dall'1 aprile al 15 luglio.
2. Obblighi
 - a) Realizzare il monitoraggio della popolazione nidificante, tramite il censimento delle colonie riproduttive.

Art. 78

(Misure a favore di Lanius collurio)

1. Obblighi
 - a) Realizzare il monitoraggio della popolazione nidificante, tramite il censimento delle coppie riproduttive.
2. Buone pratiche
 - a) Mantenere aperte le aree a pascolo, evitando il rimboschimento naturale e creando un mosaico a prato/pascolo e arbusti idoneo all'insediamento delle coppie riproduttive.

Art. 79

(Misure a favore di Charadrius morinellus)

1. Obblighi
 - a) Realizzare il monitoraggio della popolazione migratrice;
 - b) verificare eventuali rischi di disturbo ad opera di fotografi o di altri frequentatori della montagna.
2. Buone pratiche
 - a) Mantenere aperte le aree a pascolo, favorendo e regolamentando il pascolamento ovino delle aree frequentate dalla specie;
 - b) eventuale regolamentazione o divieto di accesso alle aree e nei periodi di “stop-over”.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	Ambienti aperti alpini Ambienti aperti delle montagne mediterranee Ambienti steppici Ambienti misti mediterranei Corridoi di migrazione Valichi montani	Vegetazione erbacea e arbustiva alpina Praterie Praterie terofitiche Praterie umide Ghiaioni Rocce	4030, 4060, 4080, 6110*, 6150, 6170, 6210(*), 6230*, 6410, 6430, 6520, 8110, 8120, 8130*, 8210, 8220, 8230, 8240*
Ambienti forestali	Ambienti forestali alpini Ambienti forestali delle montagne mediterranee Ambienti misti mediterranei	Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio Faggete e boschi misti mesofili Castagneti Querceti mesofili Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni Vegetazione ripariale arborea Cespuglieti temperati	3240, 4070*, 5210, 9110, 9130, 9140, 9150, 9160, 9180*, 91E0*, 9210*, 9260, 9410, 9420, 9430
Acque ferme	Zone umide	Sorgenti pietrificanti Torbiere Stagni e paludi Laghi	3130, 3140, 7140, 7150, 7220*, 7230
Acque correnti	Ambienti fluviali Corridoi di migrazione	Vegetazione ripariale arborea Acque correnti Acque correnti alpine	3220, 3240
Ambienti agricoli	Ambienti agricoli	Praterie	6520, 6510
Altri ambienti		Grotte Ghiacciai	8310

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
anfibi	6211	<i>Speleomantes strinatii</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Annex V Species (Habitats Directive)
invertebrati	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	6177	<i>Phengaris teleius</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1087	<i>Rosalia alpina</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
		<i>Agostinia launoi</i>	endemica
		<i>Apatura iris</i>	convenzioni internazionali
		<i>Aphodius liguricus</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Bembidion schmidtii</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Bryaxis</i> sp.	elevato interesse biogeografico
		<i>Carterocephalus palaemon</i>	convenzioni internazionali
		<i>Duvalius gentilei</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Duvalius pecoudi</i>	endemica
		<i>Erebia aethiopella</i>	endemica
		<i>Erebia alberganus</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Erebia carmentis</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Erebia euryale</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Erebia ligea</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Erebia meolans</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Erebia pluto</i>	endemica
		<i>Euphydryas cynthia</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Eupolybothrus longicornis</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Limenitis populi</i>	convenzioni internazionali
	1058	<i>Maculinea arion</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
		<i>Melitaea deione</i>	convenzioni internazionali
		<i>Mellicta varia</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Oeneis glacialis</i>	endemica
		<i>Otiorhynchus</i> sp.	elevato interesse biogeografico
	1054	<i>Papilio alexanor</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
	1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
		<i>Platynidius peirolerii</i>	Red List Italia
		<i>Sphodropsis ghilianii</i>	convenzioni internazionali
		<i>Thecla betulae</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Zygaena filipendulae</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Zygaena purpuralis</i>	elevato interesse biogeografico
		<i>Zygaena transalpina</i>	elevato interesse biogeografico
mammiferi	1308	<i>Barbastella barbastellus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1352	<i>Canis lupus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1321	<i>Myotis emarginatus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
		<i>Capreolus capreolus</i>	convenzioni internazionali

		<i>Chionomys nivalis</i>	convenzioni internazionali
		<i>Eliomys quercinus</i>	convenzioni internazionali
	1327	<i>Eptesicus serotinus</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
		<i>Erinaceus europaeus</i>	convenzioni internazionali
		<i>Glis glis</i>	convenzioni internazionali
		<i>Lepus europaeus</i>	convenzioni internazionali
	1334	<i>Lepus timidus</i>	Annex V Species (Habitats Directive)
		<i>Marmota marmota</i>	convenzioni internazionali
		<i>Martes foina</i>	convenzioni internazionali
	1357	<i>Martes martes</i>	Annex V Species (Habitats Directive)
		<i>Meles meles</i>	convenzioni internazionali
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
		<i>Mustela erminea</i>	convenzioni internazionali
		<i>Mustela nivalis</i>	convenzioni internazionali
	1322	<i>Myotis nattereri</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
	1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
	1311	<i>Pipistrellus savii</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
	1326	<i>Plecotus auritus</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
	1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	Annex V Species (Habitats Directive)
		<i>Sciurus vulgaris</i>	convenzioni internazionali
		<i>Sorex araneus</i>	convenzioni internazionali
		<i>Sorex minutus</i>	convenzioni internazionali
		<i>Suncus etruscus</i>	convenzioni internazionali
pesce	1163	<i>Cottus gobio</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	1107	<i>Salmo marmoratus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
rettili		<i>Anguis fragilis</i>	convenzioni internazionali
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	convenzioni internazionali
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
		<i>Lacerta bilineata</i>	convenzioni internazionali
		<i>Natrix natrix</i>	convenzioni internazionali
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Annex IV Species (Habitats Directive)
		<i>Vipera aspis</i>	convenzioni internazionali
uccelli	A086	<i>Accipiter nisus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A324	<i>Aegithalos caudatus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A223	<i>Aegolius funereus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A259	<i>Anthus spinoletta</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A256	<i>Anthus trivialis</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A226	<i>Apus apus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A228	<i>Apus melba</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A221	<i>Asio otus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A215	<i>Bubo bubo</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A087	<i>Buteo buteo</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A366	<i>Carduelis cannabina</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A364	<i>Carduelis carduelis</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A335	<i>Certhia brachydactyla</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A334	<i>Certhia familiaris</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A139	<i>Charadrius morinellus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A264	<i>Cinclus cinclus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A080	<i>Circaetus gallicus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC

	A373	Coccothraustes coccothraustes	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A208	Columba palumbus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A350	Corvus corax	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A113	Coturnix coturnix	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A212	Cuculus canorus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A253	Delichon urbica	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A236	Dryocopus martius	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A378	Emberiza cia	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A377	Emberiza cirrus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A379	Emberiza hortulana	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A269	Erithacus rubecula	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A103	Falco peregrinus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A096	Falco tinnunculus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A359	Fringilla coelebs	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A360	Fringilla montifringilla	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A342	Garrulus glandarius	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A076	Gypaetus barbatus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A233	Jynx torquilla	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A408	Lagopus mutus helveticus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A338	Lanius collurio	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A271	Luscinia megarhynchos	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A073	Milvus migrans	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A280	Monticola saxatilis	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A358	Montifringilla nivalis	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A261	Motacilla cinerea	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A319	Muscicapa striata	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A344	Nucifraga caryocatactes	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A277	Oenanthe oenanthe	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A094	Pandion haliaetus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A328	Parus ater	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A329	Parus caeruleus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A327	Parus cristatus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A330	Parus major	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A325	Parus palustris	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A072	Pernis apivorus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A273	Phoenicurus ochruros	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A274	Phoenicurus phoenicurus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A313	Phylloscopus bonelli	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A315	Phylloscopus collybita	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A314	Phylloscopus sibilatrix	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A266	Prunella modularis	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A250	Ptyonoprogne rupestris	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A345	Pyrrhocorax graculus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A318	Regulus ignicapillus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A317	Regulus regulus	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A275	Saxicola rubetra	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A362	Serinus citrinella	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A219	Strix aluco	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC

	A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A311	<i>Sylvia atricapilla</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A310	<i>Sylvia borin</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A308	<i>Sylvia curruca</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A333	<i>Tichodroma muraria</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A286	<i>Turdus iliacus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A283	<i>Turdus merula</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A285	<i>Turdus philomelos</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
	A287	<i>Turdus viscivorus</i>	Art. 4 Dir 2009/147/EC - Annex II of Dir. 92/43/EEC
		<i>Carduelis spinus</i>	convenzioni internazionali
		<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	convenzioni internazionali
Vegetali		<i>Achillea erba-rota</i> All.	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Aconitum anthora</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per l'Italia
		<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>variegatum</i>	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Adenostyles leucophylla</i> (Willd.) Rchb.	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	Endemita delle Alpi sudoccidentali e specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Allium victorialis</i> L. *	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Alyssum ligusticum</i> Breistr.	Endemita delle Alpi sudoccidentali e specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Androsace adfinis</i> Biroli s.l.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. s.l.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Anemonoides baldensis</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) R. Fern	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Antirrhinum latifolium</i> Mill.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
	1480	<i>Aquilegia alpina</i> L.	Specie inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Arabis allionii</i> DC.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Arabis bellidifolia</i> subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Greuter & Burdet	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Arabis caerulea</i> All.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Arctostaphylos alpinus</i> (L.) Spreng.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico

	1762	<i>Arnica montana</i> L.	Specie inclusa nell'Allegato V della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Artemisia glacialis</i> L.	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam. subsp. <i>eriantha</i> (Ten.) Vallès-Xirau & Oliva Brañas	Specie inclusa nell'Allegato V della Direttiva 92/43/EEC e nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Asplenium fissum</i> Kit. ex Willd.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Asplenium scolopendrium</i> L. subsp. <i>scolopendrium</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Astragalus alpinus</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi; specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Astragalus depressus</i> L. subsp. <i>depressus</i>	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Atropa bella-donna</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Bulbocodium vernum</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Campanula alpestris</i> All.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Campanula macrorhiza</i> A. DC.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Campanula medium</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Campanula stenocodon</i> Boiss. & Reut.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Cardamine kitaibelii</i> Bech.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Carduus litigiosus</i> Nocca & Balb. subsp. <i>litigiosus</i>	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Carex austroalpina</i> Bech.	Endemita alpica
		<i>Carex demissa</i> Hornem.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Carex vulpina</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi

		<i>Cirsium alsophilum</i> (Pollini) Soldano	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Cirsium morisianum</i> Rchb. f.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Coristospermum ferulaceum</i> (All.) Reduron	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
	1902	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Specie inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Cystopteris myrrhidifolia</i> (Vill.) Newman	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Cytisophyllum triflorus</i> Lam.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soo	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Daphne alpina</i> L. s.l.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Daphne laureola</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Daphne mezereum</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Foucaud) Pawl.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Delphinium elatum</i> L. subsp. <i>helveticum</i> Pawl.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Dianthus furcatus</i> Balb. subsp. <i>furcatus</i>	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per l'Italia
		<i>Dichoropetalum schottii</i> (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Erinus alpinus</i> L.*	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Eryngium spinalba</i> Vill.*	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Festuca flavescens</i>	Endemita delle Alpi occidentali

		Bellardi	
		<i>Fritillaria tubaeformis</i> Gren. & Godr. s.l.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. & Godr. subsp. <i>moggridgei</i> (Boiss. & Reuter ex Planch.) Rix	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Gagea serotina</i> (L.) Ker Gawl.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Galium tendae</i> Rchb. f.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Gentiana burseri</i> Lapeyr. subsp. <i>actinocalyx</i> Polidori	Endemita delle Alpi sudoccidentali
	1656	<i>Gentiana ligustica</i> R. Vilm. & Chopinet	Specie inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Gentiana lutea</i> L.	Specie inclusa nell' Allegato V della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Gentiana rostanii</i> Reut. ex Verl.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Gentiana schleicheri</i> (Vaccari) Kuntz	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>delphinensis</i> (Beauverd) Kunt *	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Globularia repens</i> Lam.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb. f. subsp. <i>corneliana</i> (Beauverd) Götz & Reinhard	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Hedysarum brigiaticum</i> Bournérias, Chas & Kerguélén	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	Endemita delle Alpi Liguri e Marittime
		<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill.) Henrard	Endemita delle Alpi sudoccidentali

		<i>Hesperis inodora</i> L.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Hornungia procumbens</i> (L.) Hayek	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Iberis aurosica</i> Chaix subsp. <i>nana</i> (All.) Moreno	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Ilex aquifolium</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Jacobaea incana</i> (L.) Veldkamp subsp. <i>incana</i>	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Jacobaea persoonii</i> (De Not.) Pelser *	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Jovibarba allionii</i> (Jord. & Fourr.) D. A. Webb	Endemita delle Alpi sudoccidentali e specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Juniperus phoenicea</i> L. s.l.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Knautia mollis</i> Jord.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		<i>Koeleria cenisia</i> Reut. ex E. Rev.	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Lathraea squamaria</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Leontopodium nivale</i> (Ten.) Hand.-Mazz. subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per l'Italia
		<i>Leucanthemum coronopifolium</i> Vill. s.l.	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Leucanthemum coronopifolium</i> Vill. subsp. <i>ceratophylloides</i> (All.) Vogt & Greuter	Endemita delle Alpi sudoccidentali e dell'Appennino settentrionale
		<i>Linum viscosum</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Lunaria rediviva</i> L.	Specie molto rara nel settore biogeografico delle Alpi Liguri e Marittime
		<i>Luzula nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. & Reut.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Lycopodium annotinum</i> L. subsp. <i>annotinum</i>	Specie inclusa nell'Allegato V della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Malva moschata</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte

		Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesiSpecie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittimesi e di elevato interesse biogeografico
		Menyanthes trifoliata L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		Micromeria marginata (Sm.) Chater	Endemita delle Alpi Liguri e Marittime
		Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell. s.l.	Endemita alpica
		Moneses uniflora (L.) A. Gray	Specie di elevato interesse biogeografico
		Mutellina adonidifolia (J. Gay.) Gutermann	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi e di elevato interesse biogeografico
		Orchis anthropophora (L.) All.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		Oxytropis helvetica Scheele	Endemita delle Alpi occidentali
		Oxytropis pyrenaica G. et G.	Specie di elevato interesse biogeografico
		Papaver alpinum L. subsp. rhaeticum (Leresche) Markgr.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		Pedicularis rosea Wulfen subsp. allionii (Rchb.f.) Arcang.	Specie di elevato interesse biogeografico
		Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.	Specie di elevato interesse biogeografico
		Phyteuma charmelii Vill.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		Phyteuma cordatum Balb.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		Phyteuma michelii All.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		Pimpinella saxifraga L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		Pinguicula alpina L.	Specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		Platanthera bifolia L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		Polystichum braunii (Spenn.) Fee	Specie di elevato interesse biogeografico
		Potentilla cinerea Chaix ex Vill.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		Potentilla sterilis (L.) Garcke	Specie di elevato interesse biogeografico
		Potentilla valderia L.	Endemita delle Alpi Liguri e Marittime

		<i>Primula hirsuta</i> All.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Primula latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>graveolens</i> (Hegetschw.) Rouy	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Primula marginata</i> Curtis	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Prunus brigantina</i> Vill.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>halleri</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte, Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Ranunculus flammula</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Ranunculus glacialis</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Ranunculus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Ranunculus thora</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>eradicatus</i> (Laest.) C.D.K. Cook *	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi; specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Rhaponticum bicknellii</i> (Briq.) Banfi, Galasso & Soldano	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl *	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Murray) Borbás *	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi; specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Rosa gallica</i> L.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Rosa sicula</i> Tratt.	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Salix herbacea</i> L.	Specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi; specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Saxifraga caesia</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Saxifraga callosa</i> Sm. subsp. <i>callosa</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Saxifraga cernua</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Saxifraga lantoscana</i> Boiss. & Reut.	Endemita delle Alpi sudoccidentali e specie molto rara nel settore biogeografico delle Alpi Liguri e Marittime Piemontesi
		<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>pedemontana</i>	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Scorzonera aristata</i> Ramond ex DC. *	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi

		<i>Sedum alsinifolium</i> All.	Endemita delle Alpi occidentali
		<i>Sedum fragrans</i> 't Hart *	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Silene campanula</i> Pers.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Spiranthes spiralis</i>	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi; specie con habitat in regressione e/o rarefazione delle popolazioni
		<i>Swertia perennis</i> L.	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Taxus baccata</i> L.	Specie molto rara nel settore biogeografico delle Alpi Liguri e Marittime
		<i>Tephroseris balbisiana</i> (DC.) Holub	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Teucrium lucidum</i> L.	Endemita delle Alpi sudoccidentali
		<i>Tozzia alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Specie contenuta nell'Allegato A della L.R. 32/82 della Regione Piemonte
		<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq. subsp. <i>pannonicum</i>	Specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Tulipa australis</i> Link	Specie inclusa nelle Liste rosse IUCN per l'Italia e per il Piemonte
		<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) F.W. Schmidt *	Specie molto rara nel settore biogeografico delle Alpi Liguri e Marittime
		<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Specie molto rara nel settore fitogeografico delle Alpi Liguri e Marittime piemontesi
		<i>Valeriana saluunca</i> All.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Veronica allionii</i> Vill.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per l'Italia
		<i>Viola cenisia</i> L.	Endemita delle Alpi occidentali e specie di elevato interesse biogeografico
		<i>Viola pinnata</i> L.	Specie inclusa nella Lista rossa IUCN per il Piemonte
		<i>Viola valderia</i> All.	Endemita delle Alpi Liguri e Marittime

Tab. 3 - Piano di monitoraggio delle specie inserite negli allegati della Direttiva e di specie di interesse naturalistico

<i>Adenostyles leucophylla</i> (Willd.) Rchb.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Allium victorialis</i> L. *	Plot permanente: campionamento	Anni 2
<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>saxatilis</i> (DC.) R. Fern	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Plot permanente: campionamento	Anni 1
<i>Arabis bellidifolia</i> subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Greuter & Burdet	Plot permanente: censimento	Anni 1
<i>Arabis caerulea</i> All.	Plot permanente: campionamento	Anni 2
<i>Artemisia glacialis</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Asplenium scolopendrium</i> L. subsp. <i>scolopendrium</i>	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Astragalus depressus</i> L. subsp. <i>depressus</i>	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Plot permanente: censimento	Anni 3
<i>Cardamine kitaibelii</i> Bech.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.	Plot permanente: censimento	Anni 2
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	Plot permanente: campionamento	Anni 3
<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Coristospermum ferulaceum</i> (All.) Reduron	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl.	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Plot permanente: campionamento	Anni 1
<i>Daphne alpina</i> L. s.l.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Foucaud) Pawl.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Delphinium elatum</i> L. subsp. <i>helveticum</i> Pawl.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Plot permanente: campionamento	Anni 1
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	Plot permanente: censimento	Anni 1
<i>Erinus alpinus</i> L.*	Plot permanente: campionamento	Anni 2
<i>Eryngium spinalba</i> Vill.*	Plot permanente: campionamento	Anni 1

<i>Fritillaria tubaeformis</i> Gren. & Godr. s.l.	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. & Godr. subsp. <i>moggridgei</i> (Boiss. & Reuter ex Planch.) Rix	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Gagea minima</i> (L.) ker Gawl.	Plot permanente: campionamento	Anni 3
<i>Gentiana ligustica</i> R. Vilm. & Chopinet	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Gentiana rostanii</i> Reut. ex Verl.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>delphinensis</i> (Beauverd) Kunt *	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Hesperis inodora</i> L.	Plot permanente: campionamento	Anni 2
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Iberis aurosica</i> Chaix subsp. <i>nana</i> (All.) Moreno	Plot permanente: censimento	Anni 1
<i>Jacobaea persoonii</i> (De Not.) Pelser *	Plot permanente: censimento	Anni 2
<i>Juniperus phoenicea</i> L. s.l.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Leontopodium nivale</i> (Ten.) Hand.-Mazz. subsp. <i>alpinum</i> (Cass.) Greuter	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Plot permanente: campionamento	
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Lycopodium annotinum</i> L. subsp. <i>annotinum</i>	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Micromeria marginata</i> (Sm.) Chater	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Plot permanente: censimento	Anni 3
<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Phyteuma cordatum</i> Balb.	Plot permanente: censimento demografico	Anni 1
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Potentilla valderia</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>halleri</i>	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Ranunculus thora</i> L.	Controllo stazioni	Anni 3
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>eradicatus</i> (Laest.) C.D.K. Cook *	Controllo stazioni	Anni 2
<i>Rhaponticum bicknellii</i> (Briq.) Banfi, Galasso & Soldano	Plot permanente: campionamento	Anni 1

Rhynchospora alba (L.) Vahl *	Plot permanente: censimento	Anni 1	
Rorippa islandica (Oeder ex Murray) Borbás *	Plot permanente: censimento	Anni 2	
Ruscus hypoglossum L.	Plot permanente: censimento demografico	Anni 1	
Salix herbacea L.	Controllo stazioni	Anni 3	
Saxifraga androsacea L.	Controllo stazioni	Anni 3	
Saxifraga cernua L.	Plot permanente: campionamento	Anni 1	
Saxifraga lantosca Boiss. & Reut.	Controllo stazioni	Anni 3	
Saxifraga pedemontana All. subsp. pedemontana	Controllo stazioni	Anni 3	
Scorzonera aristata Ramond ex DC. *	Controllo stazioni	Anni 2	
Sedum fragrans 't Hart *	Controllo stazioni	Anni 2	
Silene campanula Pers.	Controllo stazioni	Anni 3	
Sparganium angustifolium Michx.	Controllo stazioni	Anni 3	
Spiranthes spiralis	Controllo stazioni	Anni 1	Anni 3
Swertia perennis L.	Controllo stazioni	Anni 3	
Taxus baccata L.	Controllo stazioni	Anni 3	
Tephrosia balbisiana (DC.) Holub	Controllo stazioni	Anni 2	
Tozzia alpina L. subsp. alpina	Controllo stazioni	Anni 3	
Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt *	Controllo stazioni	Anni 2	
Valeriana salicina All.	Controllo stazioni	Anni 3	
Viola cenisia L.	Controllo stazioni	Anni 2	
Viola pinnata L.	Plot permanente: censimento demografico	Anni 1	

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Tabella 1 : Specie Animali alloctone

Entità	problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluminalis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Specie ittiche alloctone	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)	
Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>)	
Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>)	
Salmerino albino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>)	
Siluro (<i>Silurus asotus</i>)	

Tabella 2 : Specie vegetali alloctone

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi” e s.m.i..

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Acer negundo</i>	X
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	
<i>Amaranthus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	
<i>Ambrosia trifida</i>	
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Apios americana</i>	
<i>Artemisia annua</i>	
<i>Artemisia verlotiorum</i>	
<i>Arundo donax</i>	
<i>Azolla</i> spp.	
<i>Bidens frondosa</i>	
<i>Broussonetia papyrifera</i>	
<i>Buddleja davidii</i>	
<i>Carex vulpinoidea</i>	
<i>Commelina communis</i>	
<i>Cyperus</i> spp. (solo specie alloctone)	
<i>Eichornia crassipes</i>	
<i>Eleocharis obtusa</i>	
<i>Elodea</i> spp.	
<i>Eragrostis curvula</i>	
<i>Fallopia (Reynoutria)</i> tutte le specie	X
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	
<i>Heteranthera reniformis</i>	
<i>Humulus japonicus</i>	
<i>Impatiens balfourii</i>	X
<i>Impatiens glandulifera</i>	X
<i>Impatiens parviflora</i>	X
<i>Lagarosiphon major</i>	
<i>Lemna minuta</i>	
<i>Leptochloa fascicularis</i>	
<i>Lonicera japonica</i>	X
<i>Ludwigia peploides</i>	
<i>Miriophyllum aquaticum</i>	
<i>Murdannia keisak</i>	
<i>Najas gracillima</i>	
<i>Nelumbo nucifera</i>	
<i>Oenothera</i> spp.	
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	X

<i>Paspalum disticum</i>	
<i>Pawlonia tomentosa</i>	
<i>Persicaria nepalensis</i>	
<i>Phytolacca americana</i>	
<i>Prunus laurocerasus</i>	
<i>Prunus serotina</i>	X
<i>Pueraria lobata</i>	X
<i>Quercus rubra</i>	X
<i>Robinia pseudoacacia</i> (*)	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	
<i>Senecio inaequidens</i>	
<i>Sicyos angulatus</i>	X
<i>Solanum carolinense</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	
<i>Sorghum halepense</i>	
<i>Spiraea japonica</i>	X
<i>Sporobolus</i> spp.	
<i>Trachicarpus fortunei</i>	
<i>Ulmus pumila</i>	X
<i>Woolfia arrhiza</i>	

Allegato C – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Acer opulifolium
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphyllus
Prunus avium

Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraister
Taxus baccata
Ilex aquifolium
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus mougeotii
ibridi di Sorbus spp

Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)
Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)

Allegato D – Modello spaziale - “Aree idonee alla riproduzione della Specie Lupo in Regione Piemonte”

Allegato E - "Cartografia degli HABITAT”